

NOTIZIARIO

Conferenza Episcopale Italiana



Anno 52
n. 2 Maggio 2018

Sommario

Anno 52 - Numero 2

31 maggio 2018

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 92ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (21 ottobre 2018)	pag. 51
71ª ASSEMBLEA GENERALE Roma, 21 - 24 maggio 2018	
– Discorso di Papa Francesco	" 56
– Omelia del Cardinale Presidente (Basilica di San Pietro, 23 maggio 2018)	" 59
– Ripartizione delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2018	" 61
– Comunicato finale	" 63
LETTERA ALLE COMUNITÀ CRISTIANE DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI (20 maggio 2018)	" 69
MESSAGGIO PER LA 13ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO (1 settembre 2018)	" 75
RENDICONTO, PREVISTO DALL'ART. 44 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, DELLE SOMME PERVENUTE NEL 2017 ALL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO E ALLA CEI	" 78
CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI E NAZIONALI PER L'ANNO 2019	" 92
DECRETO GENERALE SULLE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA	" 94

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

Anno 52 - Numero 2

31 maggio 2018

Messaggio di Papa Francesco per la 92^a Giornata missionaria mondiale (21 ottobre 2018)

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti

Cari giovani,

insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l'avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. *Redemptoris missio*, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato.

L'occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci offre l'opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.

La vita è una missione

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere *attratti* ed essere *inviati* sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell'amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre

dell'essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l'intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c'è un'iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 273).

Vi annunciamo Gesù Cristo

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr *Mt* 10,8; *At* 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato se stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell'offerta di noi stessi (cfr *I Cor* 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr *Gv* 3,16). Essere infiammati dall'amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr *2 Cor* 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l'amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda.

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il "contagio" dell'amore, dove la gioia e l'entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall'amore. All'amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l'amore (cfr *Ct* 8,6). E tale espansione genera l'incontro, la testimonianza, l'annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla

presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr *Mt* 28,20; *At* 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo *missio ad gentes*. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore.

Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di se stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr *Lc* 9,23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione.

Testimoniare l’amore

Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr *Mt* 25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi come missionari.

Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).

Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. A

Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre.

Dal Vaticano, 20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste

FRANCESCO

71^a ASSEMBLEA GENERALE
Roma, 21 – 24 maggio 2018

Discorso di Papa Francesco

Cari fratelli, buonasera!

Benvenuti in Vaticano. Ma credo che quest'aula [quella del Sinodo] è in Vaticano soltanto quando c'è il Papa, perché è sul territorio italiano. Anche l'Aula Paolo VI... Dicono che è così, non è vero?

Grazie tante della vostra presenza per inaugurare questa giornata di Maria Madre della Chiesa. Noi diciamo dal nostro cuore, tutti insieme: “Monstra te esse matrem”. Sempre: “Monstra te esse matrem”. È la preghiera: “Facci sentire che sei la madre”, che non siamo soli, che Tu ci accompagni come madre. È la maternità della Chiesa, della Santa Madre Chiesa Gerarchica, che è qui radunata... Ma che sia madre. “Santa Madre Chiesa Gerarchica”, così piaceva dire a Sant’Ignazio [di Loyola]. Che Maria, Madre nostra, ci aiuti affinché la Chiesa sia madre. E – seguendo l’ispirazione dei padri – che anche la nostra anima sia madre. Le tre donne: Maria, la Chiesa e l’anima nostra. Tutte e tre madri. Che la Chiesa sia Madre, che la nostra anima sia Madre.

Vi ringrazio per questo incontro che vorrei fosse un momento di dialogo e di riflessione. Ho pensato, dopo avervi ringraziato per tutto il lavoro che fate – è abbastanza! –, di condividere con voi tre mie preoccupazioni, ma non per “bastonarvi”, no, ma per dire che mi preoccupano queste cose, e voi vedete... E per dare a voi la parola così che mi rivolgiate tutte le domande, le ansie, le critiche – non è peccato criticare il Papa qui! Non è peccato, si può fare – e le ispirazioni che portate nel cuore.

La prima cosa che mi preoccupa è la crisi delle vocazioni. È la nostra paternità quella che è in gioco qui! Di questa preoccupazione, anzi, di questa emorragia di vocazioni, ho parlato alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, spiegando che si tratta del frutto avvelenato della cultura del provvisorio, del relativismo e della dittatura del denaro, che allontanano i giovani dalla vita consacrata; accanto, certamente, alla tragica diminuzione delle nascite, questo “inverno demografico”; nonché agli scandali e alla testimonianza tiepida. Quanti seminari, chiese e monasteri e conventi saranno chiusi nei prossimi anni per la mancanza di vocazioni? Dio lo sa. È triste vedere questa terra, che è stata per lunghi secoli fertile e generosa nel donare missionari, suore, sacerdoti pieni di zelo apostolico, insieme al vecchio continente entrare in una sterilità vocazionale senza cercare rimedi efficaci. Io credo che li cerca, ma non riusciamo a trovarli!

Propongo ad esempio una più concreta – perché dobbiamo incominciare con le cose pratiche, quelle che sono nelle nostre mani –, vi propongo una più concreta e generosa condivisione fidei donum tra le diocesi italiane, che certamente arricchirebbe tutte le diocesi che donano e quelle che ricevono, rafforzando nei cuori del clero e dei fedeli il *sensus ecclesiae* e il *sensus fidei*. Voi vedete, se potete... Fare uno scambio di [sacerdoti] fidei donum da una diocesi a un'altra. Penso a qualche diocesi del Piemonte: c'è un'aridità grande... E penso alla Puglia, dove

c'è una sovrabbondanza... Pensate, una creatività bella: un sistema fidei donum dentro l'Italia. Qualcuno sorride... Ma vediamo se siete capaci di fare questo.

Seconda preoccupazione: povertà evangelica e trasparenza. Per me, sempre – perché l'ho imparato come gesuita nella costituzione – la povertà è “madre” ed è “muro” della vita apostolica. È madre perché la fa nascere, e muro perché la protegge. Senza povertà non c'è zelo apostolico, non c'è vita di servizio agli altri... È una preoccupazione che riguarda il denaro e la trasparenza. In realtà, chi crede non può parlare di povertà e vivere come un faraone. A volte si vedono queste cose... È una contro-testimonia parlare di povertà e condurre una vita di lusso; ed è molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come fossero beni personali. Voi conoscete gli scandali finanziari che ci sono stati in alcune diocesi... Per favore, a me fa molto male sentire che un ecclesiastico si è fatto manipolare mettendosi in situazioni che superano le sue capacità o, peggio ancora, gestendo in maniera disonesta “gli spiccioli della vedova”. Noi abbiamo il dovere di gestire con esemplarità, attraverso regole chiare e comuni, ciò per cui un giorno daremo conto al padrone della vigna. Penso a uno di voi, per esempio – lo conosco bene – che mai, mai invita a cena o a pranzo con i soldi della diocesi: paga di tasca sua, sennò non invita. Piccoli gesti, come proposito fatto negli esercizi spirituali. Noi abbiamo il dovere di gestire con esemplarità attraverso regole chiare e comuni ciò per cui un giorno daremo conto al padrone della vigna. Sono consapevole – questo voglio dirlo – e riconoscente che nella CEI si è fatto molto negli ultimi anni soprattutto, sulla via della povertà e della trasparenza. Un bel lavoro di trasparenza. Ma si deve fare ancora un po' di più su alcune cose..., ma poi ne parlerò.

E la terza preoccupazione è la riduzione e accorpamento delle diocesi. Non è facile, perché, soprattutto in questo tempo... L'anno scorso stavamo per accorparne una, ma sono venuti quelli di là e dicevano: “È piccolina la diocesi... Padre, perché fa questo? L'università è andata via; hanno chiuso una scuola; adesso non c'è il sindaco, c'è un delegato; e adesso anche voi...”. E uno sente questo dolore e dice: “Che rimanga il vescovo, perché soffrono”. Ma credo che ci sono delle diocesi che si possono accorpate. Questa questione l'ho già sollevata il 23 maggio del 2013, ossia la riduzione delle diocesi italiane. Si tratta certamente di un'esigenza pastorale, studiata ed esaminata più volte – voi lo sapete – già prima del Concordato del '29. Infatti Paolo VI nel '64, parlando il 14 aprile all'Assemblea dei vescovi, parlò di “eccessivo numero delle diocesi”; e successivamente, il 23 giugno del '66, tornò ancora sull'argomento incontrando l'Assemblea della CEI dicendo: «Sarà quindi necessario ritoccare i confini di alcune diocesi, ma più che altro si dovrà procedere alla fusione di non poche diocesi, in modo che la circoscrizione risultante abbia un'estensione territoriale, una consistenza demografica, una dotazione di clero e di opere idonee a sostenere un'organizzazione diocesana veramente funzionale e a sviluppare un'attività pastorale efficace ed unitaria”. Fin qui Paolo VI. Anche la Congregazione per i Vescovi nel 2016 - ma io ne ho parlato nel '13 – ha chiesto alle Conferenze episcopali regionali di inviare il loro parere circa un progetto di riordino delle diocesi alla Segreteria Generale della CEI. Quindi stiamo parlando di un argomento datato e attuale, trascinato per troppo tempo, e credo sia giunta l'ora di concluderlo al più presto. È facile farlo, è facile... Forse

ci sono un caso o due che non si possono fare adesso per quello che ho detto prima – perché è una terra abbandonata –, ma si può fare qualcosa.

Queste sono le mie tre preoccupazioni che ho voluto condividere con voi come spunti di riflessione. Ora lascio a voi la parola e vi ringrazio per la parresia. Grazie tante.

Roma, 21 maggio 2018

FRANCESCO

Omelia del Cardinale Presidente (Basilica di San Pietro, 23 maggio 2018)

Carissimi fratelli e sorelle,

l'apostolo Giacomo, nel brano delle sue lettere, che è stato proclamato, si rivolge a dei cristiani preoccupati soltanto di problemi dell'oggi e dei loro affari e guadagni. L'apostolo è duro: "Voi vi preoccupate di ciò che appare per un istante e poi scompare ... ogni vanto di questo genere è iniquo. Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare".

Il salmo 48 sottolinea la stoltezza di un tale modo di fare: chi dimentica la propria radicale dipendenza da Dio, sarà smentito senza equivoci dalla realtà ineluttabile della morte. Riconoscersi "poveri in spirito" cioè essenzialmente non autosufficienti, è invece condizione indispensabile per sintonizzare mente e cuore con il pensiero di Dio, assumendo l'orizzonte del suo regno.

Gesù da parte sua, correggendo gli apostoli che volevano bloccare uno che cacciava i demòni con l'espressione forte: "Non glielo impedito!" relativizza la loro e anche la nostra pretesa di giudicare.

E così smentisce il criterio dell'appartenenza: "perché non era dei nostri, non ci seguiva", che rischia di impedire l'esercizio del bene, in nome di requisiti soltanto umani.

In tal modo, egli mostra come, al centro della sua missione non sta la preoccupazione di costruire un manipolo circoscritto di fedelissimi, come usavano i maestri della legge, ma la passione per il campo immenso che è l'umanità e per l'avvento del regno: ad esso, deve essere ordinata la comunità dei discepoli, e ad esso tutti possono contribuire, anche coloro che sono al di fuori dei confini del gruppo.

Carissimi, queste brevi letture risuonano particolarmente significative, per il nostro ministero di Pastori, alla luce del momento difficile che stiamo vivendo e delle parole che due giorni fa ci ha indirizzato Papa Francesco.

Non è difficile, anche per noi, arrivare a negare la possibilità della verità e del bene, né che si trovi per qualsiasi motivo, al di là del perimetro da noi individuato. È un comportamento umanissimo e persino comprensibile, dettato dalla paura dell'altro e dalla convinzione di dover fronteggiare i problemi con le proprie forze; ma questo ci porta a non riconoscere il bene, presente anche nelle azioni di chi è diverso da noi.

Questa parola ci orienta verso atteggiamenti diversi, fondati non sulla fallace percezione della nostra consistenza o sui nostri mezzi, ma sulla fiducia del Dio della Provvidenza e della storia, che guida le vicende del mondo e le vite delle persone attraverso percorsi apparentemente non definibili, ma non per questo privi di verità e di bene.

Consapevoli della nostra insufficienza dinanzi al mistero, e della nostra pochezza di fronte al campo di Dio che è il mondo, siamo invitati a sentirci non padroni, ma servitori del Regno, compagni di cammino, anche se con la missione di

Pastori, nei confronti di tante persone e realtà, che il Padre ha messo nelle nostre mani.

Non è facile essere pastori secondo tali coordinate perché ci si espone facilmente alle critiche provenienti proprio dalle persone più vicine. Molti “bravi” cristiani, sinceramente preoccupati dalla realtà odierna, amerebbero, come il figlio maggiore della parabola, che fosse evitato accuratamente, ogni pericoloso rischio.

Diceva don Mazzolari: “Io ho bisogno di tanta misericordia, che la prendo a bracciate per me e per chiunque, e mi pare di scoprire ovunque delle porte per farli entrare quasi a forza”. Le parole di don Mazzolari sono provocatorie perché vere. Una “misericordia” a bracciate indica una spiritualità sicura per il nostro tempo. Papa Francesco ci ha esortati ad affidarci seriamente alla preghiera e ad apprendere l’arte del discernimento. Stare del tempo davanti al Signore e “lottare con lui” ci aiuta a comprendere che non siamo noi i protagonisti della salvezza: essa rimane opera dell’agire multiforme e misterioso dello Spirito Santo.

Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve
Presidente della CEI

Ripartizione delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2018

La 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- PRESO ATTO che, sulla base delle informazioni ricevute in data 24 novembre 2017 e 18 maggio 2018 rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, la somma relativa all'8 per mille IRPEF che lo Stato è tenuto a versare alla CEI nel corso dell'anno 2018 risulta pari a € 997.973.199,26 (€ - 7.540.646,93 a titolo di conguaglio per l'anno 2015 e € 1.005.513.846,19 a titolo di anticipo dell'anno 2018);
- CONSIDERATE le proposte di ripartizione e assegnazione presentate dalla Presidenza della CEI;
- VISTI i paragrafi 1 e 5 della delibera CEI n. 57,

a p p r o v a le seguenti determinazioni

1. La somma di € **997.973.199,26**, di cui in premessa, è così ripartita e assegnata:

- a) *all'Istituto centrale*
per il sostentamento del clero: **367.500.000,00;**
- b) *per le esigenze di culto e pastorale:* **355.473.199,26** di cui:
 - alle diocesi: 156 milioni;
 - per l'edilizia di culto: 132 milioni (di cui 25 milioni destinati alla tutela dei beni culturali ecclesiastici, 80 milioni destinati agli interventi su edifici esistenti e 27 milioni destinati alla nuova edilizia di culto);
 - al Fondo per la catechesi e l'educazione cristiana: 13.473.199,26;
 - ai tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali: 13.500.000,00;
 - per esigenze di culto e pastorale di rilievo nazionale: 40.500.000,00;
- c) *per gli interventi caritativi:* **275.000.000,00** di cui:
 - alle diocesi: 150 milioni;
 - per interventi nei Paesi del terzo mondo: 65 milioni;
 - per esigenze caritative di rilievo nazionale: 60 milioni.

2. Nell'ambito delle esigenze di culto e pastorale, al Fondo per la catechesi e l'educazione cristiana è ulteriormente destinata la somma di € 17.500.000,00 prelevandola dall'«accantonamento a futura destinazione per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi» costituito dalla 51^a Assemblea Generale.

3. Eventuali variazioni in positivo o in negativo della somma di cui in premessa derivanti dalle comunicazioni definitive dell'Amministrazione statale competente saranno imputate allo stesso «accantonamento» costituito dalla 51^a Assemblea Generale.

Comunicato finale

Un incontro prolungato di riflessione e dialogo tra il Santo Padre e i Vescovi ha aperto la 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 21 a giovedì 24 maggio 2018, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve.

L’intervento con cui quest’ultimo ha introdotto i lavori ha offerto ai Pastori spunti per il confronto e l’approfondimento sulla situazione del Paese, nella volontà di rilanciare l’apporto della Dottrina sociale della Chiesa, quale strumento formativo per un autentico servizio al bene comune.

Il tema principale dell’Assemblea ruotava attorno alla questione: Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo. I contenuti, affidati a una relazione centrale, sono stati approfonditi nei gruppi di lavoro – che hanno sottolineato l’importanza di percorsi educativi e formativi per abitare da credenti questo tempo – e condivisi nella restituzione e nel dibattito conclusivo.

Nel corso dei lavori assembleari si è fatto il punto sui contenuti e le iniziative della Chiesa italiana nel cammino verso la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicato a I giovani, la fede e il discernimento vocazionale (Roma, 3 – 28 ottobre 2018). Sono stati eletti i rappresentanti della CEI, chiamati a prendervi parte.

L’Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza. Tale aggiornamento ha ottenuto la necessaria recognitio della Santa Sede. Si è dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2017; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2018; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2017, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

Sono state aggiornate le Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

L’Assemblea ha eletto i Presidenti della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi e della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.

Distinte comunicazioni hanno riguardato la verifica e le prospettive del Progetto Policoro; un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale; la situazione dei media CEI; la Giornata per la Carità del Papa (24 giugno 2018) e la Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre 2018). È stato presentato il calendario delle attività della CEI per il prossimo anno pastorale.

Hanno preso parte ai lavori 233 membri, 39 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in Italia – Mons. Emil Paul Tscherrig – 22 delegati di Conferenze Episcopali estere, 24 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali. Tra i momenti significativi vi è stata la

Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Card. Gualtiero Bassetti, nella Basilica di San Pietro.

A tu per tu con il Successore di Pietro

Tre preoccupazioni Papa Francesco ha condiviso ai Vescovi nell'intervento con cui ha aperto i lavori della 71^a Assemblea Generale.

Innanzitutto, quella per la crisi delle vocazioni. Al riguardo, il Papa ha parlato di «emorragia», riconducendola al «frutto avvelenato» della cultura del provvisorio, del relativismo e della dittatura del denaro, oltre che alla diminuzione delle nascite, agli scandali e alla tiepidezza della testimonianza. Ha, quindi, suggerito «una più concreta e generosa condivisione *fidei donum* tra le diocesi italiane».

Una seconda preoccupazione concerne la gestione dei beni della Chiesa. Dopo aver riconosciuto che «nella CEI si è fatto molto negli ultimi anni sulla via della povertà e della trasparenza», ha riaffermato il dovere di una testimonianza esemplare anche in questo ambito.

Infine, una terza preoccupazione è relativa alla questione della riduzione delle diocesi italiane, «argomento datato e attuale». Su questo argomento, come sui molti sollevati dalle domande dei Vescovi, il confronto con il Santo Padre è proseguito a porte chiuse per un paio d'ore.

Fedeltà al territorio e respiro europeo

Negli interventi dei Vescovi – seguiti all'*Introduzione* ai lavori, offerta dal Cardinale Presidente – ha preso volto un Paese segnato da pesanti difficoltà. Sono frutto della crisi economica decennale – con la mancanza di sicurezza lavorativa e mala-occupazione – e di un clima di smarrimento culturale e morale, che mina la coscienza e l'impegno solidale. Non si fatica a rinvenirne traccia nel sentimento d'indifferenza per le sorti altrui e nelle tensioni che incidono sulla qualità della proposta politica e sulla stessa tenuta sociale.

Al riguardo, i Vescovi hanno sottolineato che la debolezza della partecipazione politica dei cattolici è espressione anche di una comunità cristiana poco consapevole della ricchezza della Dottrina sociale e, quindi, poco attiva nell'impegno pre-politico. Di qui la volontà di una conversione culturale – sulla scia dell'esperienza delle Settimane Sociali – che sappia dare continuità alla storia del cattolicesimo politico italiano, testimoniata da figure alte per intelligenza e dedizione. In particolare, è stata ricordata l'attualità del beato Giuseppe Toniolo che – in un'analoga situazione socio-politica – seppe farsi promotore di cultura cristiana, di un'etica economica rispettosa della persona, della famiglia e dei corpi sociali intermedi.

Con la disponibilità a riscoprire e “abitare” un patrimonio di documenti che testimoniano la particolare sensibilità della Chiesa italiana per l'aspetto politico dell'evangelizzazione, i Vescovi si sono impegnati ad aiutare quanti sentono che la loro fede, senza il servizio al bene comune, non è piena. La ricostruzione – è stato evidenziato – parte da un'attenzione a quanti, a livello locale, con onestà e

competenza amministrano la cosa pubblica, senza smarrire uno sguardo ampio e una cornice europea.

A tale duplice fedeltà i Pastori hanno richiamato anche i protagonisti dell'attuale stagione politica, ricordando loro che per guidare davvero il Paese è necessario conoscerlo da vicino e rispettarne la storia, la tradizione e l'identità.

Anche la proposta, presentata dal Cardinale Presidente, di un *Incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo*, è stata condivisa in maniera convinta dall'Assemblea Generale. Nelle parole dei Vescovi è emersa la preoccupazione per tante situazioni di instabilità politica e di criticità dal punto di vista umanitario, a fronte delle quali come Chiesa si avverte l'importanza di porre segni che alimentino la riconciliazione e il dialogo. È stata espressa la volontà di costituire a breve un Comitato operativo, che valorizzi quanto già in essere e consideri con attenzione l'incontro che Papa Francesco vivrà a Bari il prossimo 7 luglio.

Da credenti nel continente digitale

Di fronte allo scenario creato dai new media l'atteggiamento espresso dai Vescovi è di *simpatia critica*, intuendone sia i rischi che le opportunità.

Approfondendo i contenuti della relazione principale – *Quale presenza ecclesiale nell'attuale contesto comunicativo*, affidata al Prof. Pier Cesare Rivoltella – e nella consapevolezza di quanto la comunicazione interPELLI la pastorale ordinaria, i gruppi di studio sono stati animati dall'esigenza educativa, nell'intento di verificare come sia possibile articolare la comunicazione *della e nella* Chiesa ricavandone spunti per la riflessione teologica, l'attitudine educativa e la progettazione pastorale.

I Pastori hanno evidenziato come non si debba pensare che il problema della comunicazione del Vangelo nell'odierna società sia rappresentato dal mezzo, dal linguaggio, dalla capacità di utilizzo delle più moderne tecnologie, perdendo di vista l'essenziale, cioè l'esperienza evangelica. C'è bisogno di ascolto – è stato sottolineato – come condizione permanente; c'è bisogno di raccontare la vita, le storie delle persone attraverso le quali passa il messaggio: oggi più di ieri è il tempo dei testimoni. Sicuramente nella missione della Chiesa, che resta nel tempo immutata nel suo nucleo di fedeltà al Vangelo, è necessario comprendere come colmare il divario tra l'accelerazione della tecnologia e la capacità di afferrarne il senso profondo: le forme della liturgia della catechesi e più in generale della pedagogia della fede si trovano oggi di fronte a una dimensione antropologica nuova e, pertanto, presuppongono un'adeguata inculturazione della fede.

Tra le proposte emerse, l'investimento in una formazione progressiva, sostenuta con la realizzazione di contenuti digitali di qualità e materiale didattico. Un'ipotesi percorribile concerne l'opportunità di valorizzare, integrandolo saggiamente, il Direttorio *Comunicazione e missione*. Il cinema e il teatro, le sale di comunità, sono considerate come veicolo di cultura e di possibile formazione.

È stato anche suggerito di potenziare i servizi di collegamento e condivisione tra le parrocchie e le diocesi, creando gradualmente le condizioni per una nuova cultura della comunicazione nel servizio pastorale. Un'opportunità in tal senso potrà essere rappresentata dalla collaborazione tra gli Uffici della CEI e l'Università

Cattolica nell'ambito della formazione. In questa direzione alcune iniziative sono già in atto e altre sono in fase di progettazione per una sensibilizzazione delle comunità sul tema dell'educazione digitale.

In sintesi, dai Vescovi è emersa la necessità e la fiducia di saper individuare in questo contesto nuove prospettive per essere comunità cristiana viva e attrattiva.

Con il Vangelo sul passo dei giovani

L'Assemblea Generale ha fatto il punto sul cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo dei Vescovi, che si terrà a Roma in ottobre, dedicato a *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale*. Nel confermare la centralità dell'impegno educativo, i Pastori avvertono la responsabilità di testimoniare ai giovani ragioni di vita, coinvolgendoli nell'esperienza cristiana; di curare legami ed affetti, qualificandoli con l'appartenenza ecclesiale; di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi aiutandoli a scoprire la ricchezza del servizio agli altri.

In particolare, sulla scorta del *Documento preparatorio* e del *Questionario*, l'anno 2017 ha visto le diocesi promuovere un discernimento pastorale, relativo alle pratiche educative presenti nel tessuto ecclesiale. Una seconda tappa si è focalizzata maggiormente sull'ascolto delle nuove generazioni, anche attraverso un portale dedicato (www.velodicoio.it). A tale attenzione ha dato un contributo essenziale la *riunione presinodale*, convocata a Roma dal Santo Padre nei giorni precedenti la Domenica delle Palme di quest'anno. Mentre a giugno è atteso l'*Instrumentum laboris*, 183 diocesi hanno accolto la proposta del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile di organizzare pellegrinaggi a piedi, lungo itinerari che valorizzano la tradizione e la spiritualità locale. L'esperienza culminerà a Roma nell'incontro con Papa Francesco e i rispettivi Pastori (11 – 12 agosto 2018).

L'Assemblea Generale ha eletto quattro Vescovi Membri effettivi e due Vescovi Membri supplenti in qualità di suoi rappresentanti alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, 3 – 28 ottobre 2018).

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo

L'Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, risalente al 1999. Il passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto dell'autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e delle sue attività – al Regolamento dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, che diventa applicabile in tutti i Paesi membri a partire dal 25 maggio di quest'anno. L'aggiornamento votato ha prontamente ottenuto la necessaria *recognitio* della Santa Sede.

Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo: l'approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l'anno 2017; l'approvazione della ripartizione e dell'assegnazione delle som-

me derivanti dall'otto per mille per l'anno 2018; la presentazione del bilancio consuntivo dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, relativo al 2017.

Sono state aggiornate le nuove *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, che mirano a disciplinare in modo uniforme i contributi finanziari concessi dalla CEI per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edilizia di culto.

Comunicazioni e informazioni

Una prima comunicazione si è concentrata sul *Progetto Policoro*, rispetto al quale il Consiglio Permanente nei mesi scorsi ha avviato una verifica per individuare le prospettive con cui proseguirlo. Tra gli elementi positivi sono emersi: la possibilità, con tale strumento, di raggiungere giovani spesso "lontani" con il volto di una Chiesa attenta ai bisogni reali e coinvolta nelle storie di vita; la qualità del livello formativo; la generatività – sulla scorta anche del mandato della Settimana Sociale di Cagliari – attraverso l'accompagnamento alla creazione di impresa e la nascita di gesti concreti.

Un'altra comunicazione ha riguardato i media della Conferenza Episcopale Italiana, che quest'anno celebrano anniversari significativi: i cinquant'anni di *Avvenire*, i trenta dell'*Agenzia SIR*, i venti di *Tv2000* e del Circuito radiofonico *In-Blu*. Come sottolineava il Cardinale Presidente nell'udienza che all'inizio di maggio Papa Francesco ha concesso alla famiglia di *Avvenire*, «in un momento di repentine trasformazioni, queste tappe sono un richiamo a far sempre più nostre le indicazioni del Santo Padre a ricercare e promuovere una maggiore sinergia tra i nostri media, per una presenza qualificata e significativa, capace di informare e di formare».

Di questa volontà è segno il nuovo portale www.ceinews.it, online dallo scorso 10 maggio.

Promosso e realizzato dall'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali – con il supporto del Servizio Informatico – oltre a produrre alcuni contenuti mirati, fa soprattutto sistema di quelli prodotti dalle testate della CEI. Il portale nasce soprattutto per rispondere all'esigenza di approfondire la posizione della Chiesa italiana su tematiche legate al dibattito pubblico, quali la vita, la famiglia, il lavoro. L'obiettivo è quello di partire dalla notizia per andare oltre la notizia e offrire percorsi di senso, aggregando contenuti in base a una linea editoriale.

All'Assemblea è stato fornito un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.

Un'informazione ha riguardato la *Giornata per la Carità del Papa*, che si celebra domenica 24 giugno 2018, quale segno concreto di partecipazione alla sollecitudine del Vescovo di Roma a fronte di molteplici forme di povertà. I dati relativi alla raccolta italiana relativa al 2017 ammontano a euro 2.303.925,26 – comprensivi di euro 371,300,04 presentati dalla CEI come offerta per l'Ucraina – a cui vanno ad aggiungersi i contributi devoluti ai sensi del can. 1271 del Codice di Diritto Canonico: si tratta di euro 4.020.300,00 (4 milioni dalla CEI e 20.300,00 dall'Arcidiocesi di Genova). I media ecclesiali – dalle testate della CEI ai settema-

nali diocesani associati alla FISC – sosterranno con impegno l’iniziativa. Il quotidiano *Avvenire*, in particolare, vi devolgerà anche il ricavato delle vendite di quella giornata.

Domenica 21 ottobre 2018 si celebra la *Giornata Missionaria Mondiale*. Nella comunicazione offerta all’Assemblea Generale, si sottolinea come sia il momento in cui ogni Chiesa particolare rinnova la consapevolezza del proprio impegno nei confronti dell’evangelizzazione universale. Ne è parte anche l’adesione alla Colletta – da chiedere a tutte le parrocchie – quale manifestazione di concreta solidarietà nei confronti delle Chiese di missione, attraverso la partecipazione al Fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie. Lo scorso ottobre la somma raccolta è stata di 6.281.436,50 euro.

All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il *calendario* delle attività della CEI per l’anno pastorale 2018 - 2019.

Nomine

Nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha provveduto alle seguenti nomine:

- Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi: S.E.R. Mons. Erio CASTELLUCCI, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola.
- Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali: S.E.R. Mons. Domenico POMPILI, Vescovo di Rieti.

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 23 maggio, ha provveduto alle seguenti nomine:

- Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo: S.E.R. Mons. Alfonso BADINI CONFALONIERI, Vescovo di Susa.
- Presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica: S.E.R. Mons. Donato NEGRO, Arcivescovo di Otranto.
- Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese: Don Valentino SGUOTTI (Padova).
- Assistente Ecclesiastico Centrale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR): Don Marco GHIAZZA (Torino).
- Presidente Nazionale maschile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI): Sig. Pietro GIORCELLI.
- Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi (MAC): Don Alfonso GIORGIO (Bari - Bitonto).

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 21 maggio, ha proceduto alla nomina di un membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica: Cav. Michele DIMIDDIO, Segretario Nazionale AGESC.

Roma, 24 maggio 2018

Lettera alle comunità cristiane della Commissione Episcopale per le migrazioni (20 maggio 2018)

La Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI ha indirizzato alle comunità cristiane la lettera “Comunità accoglienti, uscire dalla paura”, redatta in occasione del 25° anniversario del precedente documento “Ero forestiero e mi avete ospitato” del 4 ottobre 1993.

Comunità accoglienti, uscire dalla paura

1. Introduzione

Venticinque anni fa, la Commissione ecclesiale per le migrazioni pubblicava il documento *Ero forestiero e mi avete ospitato*, interpretando e accompagnando il fenomeno dell’immigrazione nei suoi inizi e sviluppi in Italia “con gli occhi della fede”. A venticinque anni di distanza avvertiamo la necessità, come pastori, di condividere una riflessione sul tema dell’immigrazione: parola di aiuto al discernimento comunitario, di stimolo a rendere la nostra fede capace, ancora una volta, di incarnarsi nella storia, di gratitudine e di incoraggiamento a quelle comunità che già hanno accolto.

Ciò che ci spinge a prendere nuovamente la parola è il profondo cambiamento che in questi anni continua a segnare il fenomeno migratorio nel nostro Paese, per rispondere nuovamente alla domanda del Signore a Caino, richiamata da Papa Francesco nel suo viaggio a Lampedusa: “Dov’è tuo fratello?” (*Gn 4,9*).

2. L’immigrazione nel 1993

L’immigrazione nel 1993 era un fenomeno “nuovo” ed emergente, di cui non si riusciva ancora a cogliere le dimensioni e le prospettive. Secondo i dati del Ministero dell’Interno gli immigrati regolari in Italia erano infatti 987.405, in maggioranza europei dell’Unione Europea e dell’Europa orientale (36,85%); seguivano gli africani (29,13%), gli asiatici (17,47%) e gli americani (15,95%); 559.294 erano stati i permessi di soggiorno per lavoro e 144.410 per ricongiungimento familiare; 7.476 le richieste d’asilo, 65.385 erano gli studenti nelle scuole¹; 10.000 i

¹ I dati riportati sono presenti in: CARITAS DI ROMA, *Dossier Statistico Immigrazione 1994*, Anterem Edizioni Ricerca, Roma, 1994.

matrimoni misti e tra stranieri (3% del totale); 17.000 i nati nelle famiglie con almeno un genitore straniero².

3. L'immigrazione nel 2018

Dal 1993 ad oggi l'immigrazione è diventata nel nostro Paese un fenomeno sorprendente nel suo incremento, anche se negli ultimi anni esso si è fermato ed è aumentato invece il numero degli emigranti italiani.

Gli immigrati in Italia hanno infatti raggiunto e superato all'inizio del 2016 il numero di 5 milioni con un'incidenza sulla popolazione totale pari all'8,3%. Non dimentichiamo che il 52,6% di questi sono donne, portatrici di esigenze e sensibilità specifiche, e che nel 2016 sono arrivati in Italia più di 25.000 minori stranieri non accompagnati. Nel complesso, oltre il 50% dei migranti proviene da un Paese dell'Unione o dagli Stati dell'Europa Centro-Orientale non appartenenti all'Unione; il 22,9% del totale proviene da un solo Paese europeo, la Romania, e con cinque Paesi (Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina) che da soli hanno oltre il 50% dei migranti. Considerando le ripartizioni territoriali, nell'insieme delle regioni del Nord risiede il 58,6% del totale della popolazione straniera; 2.400.000 sono i lavoratori e oltre 550.000 gli imprenditori immigrati; quasi 815.000 sono gli studenti stranieri nelle nostre scuole, di cui oltre il 50% nato in Italia. Nel 2016 circa 24.000 sono stati i matrimoni misti o tra immigrati (14,1% del totale dei matrimoni); 72.000 i nuovi nati da famiglie straniere (14,8% sul totale)³. Alla fine del 2017 erano in accoglienza nel nostro Paese 183.681 richiedenti asilo e rifugiati: appena il 3 per mille dei residenti⁴.

Mentre nell'ultimo triennio il numero degli immigrati è rimasto pressoché stabile ed è cresciuto il numero dei richiedenti asilo, il numero degli emigranti italiani è continuato a crescere: nell'ultimo anno oltre 124 mila italiani hanno spostato la loro residenza oltreconfine⁵; secondo l'OCSE l'Italia è all'ottavo posto nella graduatoria mondiale dei Paesi di provenienza dei nuovi immigrati. Non possiamo poi dimenticare che a fronte di 5 milioni di immigrati in Italia, 5 milioni di italiani sono oggi emigranti nei cinque continenti alla ricerca di un lavoro e di una vita dignitosa.

4. Immigrazione, sfida pastorale

Nel Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018 Papa Francesco, in continuità con il Magistero di Papa Benedetto e del Santo Papa Giovanni Paolo II, ha ribadito che *«tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni*

² Cfr. ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese 1993; ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese 1994.

³ I dati riportati sono presenti in: CARITAS E MIGRANTES, *Rapporto Immigrazione 2016*, Tau Editrice, Todi (PG), 2017.

⁴ FONDAZIONE MIGRANTES, *Il Diritto d'Asilo 2018* "Accogliere, proteggere, promuovere, integrare", Tau Editrice, Todi (PG), 2018.

⁵ FONDAZIONE MIGRANTES, *Rapporto Italiani nel Mondo 2017*, Tau Editrice, Todi (PG), 2017.

contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie responsabilità»⁶. I Vescovi italiani – negli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 – hanno ricordato che il fenomeno delle migrazioni è «senza dubbio una delle più grandi sfide educative»⁷. Siamo consapevoli che nemmeno noi cristiani, di fronte al fenomeno globale delle migrazioni, con le sue opportunità e i suoi problemi, possiamo limitarci a risposte prefabbricate, ma dobbiamo affrontarlo con realismo e intelligenza, con creatività e audacia, e al tempo stesso, con prudenza, evitando soluzioni semplicistiche. Riconosciamo che esistono dei limiti nell'accoglienza. Al di là di quelli dettati dall'egoismo, dall'individualismo di chi si rinchiude nel proprio benessere, da una economia e da una politica che non riconosce la persona nella sua integralità, esistono limiti imposti da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose. Siamo, inoltre, consapevoli che il periodo di crisi che sta ancora attraversando il nostro Paese rende più difficile l'accoglienza, perché l'altro è visto come un concorrente e non come un'opportunità per un rinnovamento sociale e spirituale e una risorsa per la stessa crescita del Paese. «L'opera educativa – hanno ricordato sempre i Vescovi italiani – deve tener conto di questa situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. Particolare attenzione va riservata al numero crescente di minori, nati in Italia, figli di stranieri»⁸. Per quanto riguarda nello specifico l'educazione dei giovani all'integrazione, sembra importante richiamare qui il ruolo che potrebbero avere alcune delle realtà che ruotano attorno alle parrocchie, in particolare quella degli oratori e dell'associazionismo.

Vogliamo ricordare inoltre che il primo diritto è quello di non dover essere costretti a lasciare la propria terra. Per questo appare ancora più urgente impegnarsi anche nei Paesi di origine dei migranti, per porre rimedio ad alcuni dei fattori che ne motivano la partenza e per ridurre la forte disuguaglianza economica e sociale oggi esistente.

5. “Siate premurosi nell'ospitalità” (Rm 12,13)

La realtà del fenomeno, la sua complessità, le domande che suscita, chiedono alle nostre comunità di avviare “processi educativi” che vadano al di là dell'emergenza, verso l'edificazione di comunità accoglienti capaci di essere “se-gno” e “lievito” di una società plurale costruita sulla fraternità e sul rispetto dei diritti inalienabili di ogni persona, come ci ricorda Papa Francesco nella *Evangelii gaudium*: «Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci»⁹.

⁶ PAPA FRANCESCO, *Messaggio per la 104^a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato* 2018.

⁷ CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020*, Roma, 2010, n. 14.

⁸ Ibidem.

⁹ PAPA FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 222.

a. Le migrazioni “segno dei tempi”

Un processo che inizia con un atto di umiltà e di ascolto di ciò che l’immigrazione, con i suoi volti, le sue storie, le sue domande dice a noi, comunità cristiane. Si tratta di cogliere le migrazioni come “un segno dei tempi”¹⁰, come hanno ricordato gli ultimi Pontefici: un luogo frequentato da Dio, che chiede al credente di “osare” la solidarietà, la giustizia e la pace.

Leggere le migrazioni come “segno dei tempi” richiede innanzitutto uno sguardo profondo, uno sguardo capace di andare oltre letture superficiali o di comodo, uno sguardo che vada “più lontano” e cerchi di individuare il perché del fenomeno. Prima ancora di “aprire” o “chiudere” gli occhi davanti allo straniero è necessario interrogarsi sulle cause che lo muovono, anche se – e forse proprio perché – oggi appare più difficile che mai riuscire a distinguere quanti fuggono da guerre e persecuzioni da quanti sono mossi dalla fame o dai cambiamenti climatici. Papa Francesco ci ricorda la necessità di «avere “una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi”. Si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da cui poi è difficile tornare indietro»¹¹. Si tratta di prendere coscienza dei meccanismi generati da un’economia che uccide e della inequità che genera violenza: «Quando la società – locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità»¹². Significa riscoprire la capacità di pensare in grande per agire “politicamente” in senso forte e responsabile, così da colpire efficacemente, ovunque si trovino, poteri e persone che prosperano sulla morte degli altri, cominciando dai trafficanti di armi fino a quelli di esseri umani.

b. Uno sguardo purificato

Occorre avere uno sguardo diverso di fronte a coloro che bussano alle nostre porte, che inizia da un linguaggio che non giudica e discrimina prima ancora di incontrare. I termini stessi che spesso ancora utilizziamo per parlare di immigrati (clandestini, extracomunitari...) portano in sé una matrice denigratoria. Se noi siamo parte di una comunità, essi ne sono esclusi.

c. Per una “convivialità delle differenze”

Incontrare un immigrato significa fare i conti con la diversità. La prima diversità è quella fisica, la più visibile: «La sua singolarità colpisce: quegli occhi, quelle labbra, quegli zigomi, quella pelle diversa dalle altre lo distinguono e ricordano che si ha a che fare con qualcuno. [...] quel volto così altro porta il segno di una soglia»¹³. Egli è l’altro, non è colui che scegliamo di invitare a casa

¹⁰ PAPA FRANCESCO, *Messaggio per la 104^a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018*; Benedetto XVI, *Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2006*.

¹¹ PAPA FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 51.

¹² *Ivi*, n. 59.

¹³ J. KRISTEVA, *Stranieri a noi stessi. L’Europa, l’altro, l’identità*, Donzelli, Milano 2014, p. 7.

nostra, bensì colui che si erge, non scelto, davanti a noi: è colui che giunge a noi portato semplicemente dall'accadere degli eventi.

In questo incontro emerge la paura. Anzi, due paure si ritrovano a confronto: la mia paura e quella che prova lo straniero. La sua paura è quella di chi è venuto in un mondo a lui radicalmente estraneo, dove non è di casa e non ha casa, un mondo di cui non conosce nulla. La mia è quella di ritrovarmi di fronte ad uno sconosciuto che è entrato nella "mia" terra, che è presente nel "mio" spazio e che, nonostante sia solo, mi lascia intravedere che forse molti altri lo seguiranno. *«Queste paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all'incontro con l'altro, all'incontro con il diverso, all'incontro con il prossimo, che di fatto è un'occasione privilegiata di incontro con il Signore»¹⁴.*

d. Dalla paura... all'incontro

Le paure si possono vincere solo nell'incontro con l'altro e nell'intrecciare una relazione. È un cammino esigente e a volte faticoso a cui le nostre comunità non possono sottrarsi, ne va della nostra testimonianza evangelica. Si tratta di riconoscere l'altro nella sua singolarità, dignità, valore umano inestimabile, di accettarne la libertà; significa riconoscere la sua peculiarità (di sesso, di età, di religione, di cultura,...) e desiderare di fargli posto, di accettarlo. Tutto ciò senza rinnegare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma riconoscendo che ve ne sono altre ugualmente degne. Scopriremo una ricchezza inaspettata: occhi nuovi per guardare realtà note; tradizioni e abitudini diverse che aiutano a valutare le nostre; sofferenze patite che ci rivelano quanto accade lontano da noi.

Tutto questo lo fanno bene quelle comunità e parrocchie che in questi anni hanno deciso in vario modo di accogliere, anche a seguito dell'appello di Papa Francesco del settembre 2015, appello che sta ancora producendo i suoi frutti. Per questo è nostra intenzione promuovere nei primi mesi del prossimo anno un meeting di queste realtà di accoglienza.

e. Dall'incontro... alla relazione

Da un incontro vero nasce la relazione e il dialogo: non più una semplice conoscenza dell'altro, non più solo un confronto di identità, ma una conoscenza "simpatica" dei valori dell'altro. Un dialogo che non ha come fine l'uniformità, ma il camminare insieme, il ricercare un "con-senso", un senso condiviso a partire da presupposti differenti. È nel dialogo, allora, che si modificano i pregiudizi, le immagini, gli stereotipi, e siamo indotti a riflettere sui nostri condizionamenti culturali, storici, psicologici, sociologici: siamo interrogati sulle nostre certezze e sulla nostra identità. Nel dialogo, aperto alle persone di altre Chiese e di altre religioni, si allarga anche la comunione e la fraternità. Questo è l'inizio di un cammino che può trasformare la possibilità della convivenza in una scelta consapevole. L'immigrazione, con le reazioni di rigetto che talvolta suscita, mette in luce un at-

¹⁴ PAPA FRANCESCO, *Omelia* 14 gennaio 2018.

teggimento presente nelle società occidentali e che non le è direttamente connesso: il crescente individualismo, che sempre più spesso si manifesta anche fra conazionali e addirittura all'interno delle famiglie.

f. Dalla relazione... all'interazione

È questo il passaggio più difficile. L'integrazione¹⁵ è un processo che non assimila, non omologa, ma riconosce e valorizza le differenze; che ha come obiettivo la formazione di società plurali in cui vi è riconoscimento dei diritti, in cui è permessa la partecipazione attiva di tutti alla vita economica, produttiva, sociale, culturale e politica, avviando processi di cittadinanza e non soltanto di mera ospitalità. «*In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa – scrive Papa Francesco – è disponibile ad impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative (...), ma per ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità politica e della società civile, ciascuno, secondo le responsabilità proprie*»¹⁶. L'opera della Chiesa nel campo della mobilità umana non può che essere sussidiaria all'azione dello Stato e delle istituzioni internazionali.

6. Conclusione

«*La civiltà ha fatto un passo decisivo – scriveva il cardinale e teologo Jean Daniélou – forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero, da nemico (hostis) è divenuto ospite (hospes) [...]. Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo*»¹⁷. È il passo che le nostre comunità devono saper compiere, non dimenticando l'importanza dell'ospitalità che porta all'incontro: «*Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo*» (Eb 13,2).

Roma, 20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI

¹⁵ «Intesa come processo bidirezionale che riconosce e valorizza la ricchezza della cultura dell'altro» (Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, *Rispondere ai rifugiati e ai migranti. Venti punti di azione pastorale*, 2018).

¹⁶ PAPA FRANCESCO, *Messaggio per la 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018*.

¹⁷ J. DANIELOU (1905-1974), Pour une théologie de l'hospitalité, in *La vie spirituelle* 367 (1951), p. 340.

Messaggio per la 13^a Giornata nazionale per la custodia del creato (1 settembre 2018)

Coltivare l'alleanza con la terra

“Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno” (*Gen* 8,22). Con queste parole la Scrittura indica nell'alternanza dei tempi e delle stagioni un segno di quella stabilità del reale, che è garantita dalla fedeltà di Dio. Il successivo capitolo di Genesi simboleggerà tale realtà con l'arcobaleno: “Dio disse: ‘Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future’” (*Gen* 9,12). L'arco nel cielo richiama il dono della terra come spazio abitabile: Dio promette un futuro in cui l'umanità e gli altri viventi possano fiorire nella pace.

Contro la rassegnazione

Oggi, però, ci sentiamo talvolta come se tale alleanza fosse intaccata: sempre più spesso la nostra terra - città, paesi, campagne - è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale. Anche gli ultimi mesi hanno visto diverse aree del paese sconvolte da eventi meteorologici estremi, che hanno spezzato vite e famiglie, comunità e culture - e le prime vittime sono spesso i poveri e le persone più fragili. Le stesse storie narrate da tanti migranti, che giungono nel nostro paese chiedendo accoglienza, parlano di fenomeni inediti che colpiscono - in modo spesso anche più drammatico - aree molto distanti del pianeta. Né il cambiamento climatico è l'unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi all'inquinamento diffuso e ai drammi che talvolta esso porta con sé.

Così talvolta si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra terra. Papa Francesco nell'Enciclica *Laudato si'* invita però a non cedere alla rassegnazione. Proprio quei nn. 23-26, che testimoniano della gravità del *mutamento climatico in atto*, mettendo in guardia contro forme di negazionismo antiscientifico, evidenziano anche come esso sia legato in gran parte a comportamenti umani, che possiamo modificare. Il II capitolo della stessa Enciclica sottolinea, d'altra parte come quel mondo creato, che ci è dato come dono buono, sia anche affidato alla cura delle nostre mani, per custodirne l'abitabilità preziosa. E c'è negli esseri umani “una capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori” (Enciclica *Laudato si'*, 205).

Operare in forme attive e lungimiranti

Ecco, allora, che lo sguardo preoccupato per la devastazione del territorio a seguito del riscaldamento globale dovrà farsi *attiva opera di prevenzione*. Si tratterà, da un lato, di proteggere città e campagne con serie misure di adattamento, in grado di favorire la resilienza di fronte ad eventi estremi. Si tratterà, però, soprattutto, di promuovere un'azione di mitigazione, che contribuisca a contenere i fattori che li determinano. Particolare rilievo avrà in tal senso la Conferenza internazionale COP 24, che si terrà a Katowicze in Polonia nel dicembre 2018: l'occasione per ripensare ed approfondire le iniziative contro il mutamento climatico avviate tre anni fa dalla precedente COP 21 svoltasi a Parigi. Sarà importante che l'Italia svolga un ruolo attivo e lungimirante in tale contesto, proponendo impegni realistici ed ambiziosi per l'azione della comunità internazionale. Il criterio sarà quello di un bene comune inteso in prospettiva ampia, ad includere le generazioni future e tutte le creature.

Nella stessa direzione - della costruzione di una società decarbonizzata - dovranno pure andare scelte efficaci da parte del nostro paese nel campo della politica e dell'economia ambientale. Sarà così possibile collegare la promozione di un *lavoro* dignitoso con una attenzione forte per l'ambiente, riprendendo ed approfondendo le indicazioni della Settimana Sociale svoltasi a Cagliari nel 2017. La vocazione umana a coltivare la terra non può che andare di pari passo con quella a custodirla.

Una prospettiva pastorale

Ma la sfida non interessa solo l'economia e la politica: c'è anche una *prospettiva pastorale* da ritrovare, nella presa in carico solidale delle fragilità ambientali di fronte agli impatti del mutamento, in una prospettiva di cura integrale. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte delle comunità. Molte le iniziative prese in tal senso da diocesi ed associazioni; si pensi alla rilevanza della campagna per il disinvestimento da fonti energetiche non rinnovabili o alle molte altre indicazioni per vivere in forma comunitaria la conversione ecologica (*Laudato si'*, 217). Ma c'è anche una prospettiva spirituale da coltivare: Papa Francesco ricorda che “la pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell'ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita” (*Laudato si'*, 225). Ed occorre anche dar fondamento a tale attenzione, inserendola sistematicamente nei corsi di formazione per tutti coloro che esercitano responsabilità nella comunità ecclesiale.

In orizzonte ecumenico

È una sfida che le chiese cristiane stanno imparando ad affrontare assieme, riscoprendo in orizzonte ecumenico l'impegno comune per la cura della creazione

di Dio. La celebrazione condivisa del Tempo del Creato è anche un segno importante nel cammino verso la comunione tra le chiese: ne ha dato una testimonianza importante il messaggio inviato nel 2017 da Papa Francesco col Patriarca ecumenico Bartolomeo I di Costantinopoli.

É importante operare assieme, perché possiamo tornare ad abitare la terra nel segno dell'arcobaleno, illuminati dal "Vangelo della creazione".

Roma, 31 maggio 2018

Visitazione della Beata Vergine Maria

COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE

COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, delle somme pervenute nel 2017 all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla CEI

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, della stessa legge e lo pubblichi sul «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», organo ufficiale della Conferenza medesima.

In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 2017, con alcune annotazioni illustrative, inviato dal Presidente della CEI, Card. Gualtiero Bassetti, al Ministro dell'Interno, On. Sen. Matteo Salvini, con lettera in data 17 luglio 2018, prot. n. 545/2018, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge 222/1985, approvato con dPR 13 febbraio 1987, n. 33.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

* **Lettera a)** Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 2017:

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno
in favore delle diocesi **n. 31.409**
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno
in favore delle diocesi **n. 3.048**

* **Lettera b)** Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di € **11.865,60** (€ 988,80 mensili x 12 mensilità)
a un massimo di € **22.396,22** (€ 1.866,36 mensili x 12 mensilità)
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti: € **16.018,56** (€ 1.334,88 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti: € **19.578,24** (€ 1.631,52 mensili x 12 mensilità)

- * **Lettera c)** Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:
- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46 **€ 9.365.946**
 - importo destinato dalla CEI a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF **€ 350.000.000**
- * **Lettera d)** Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione: **497**
- * **Lettera e)** Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione: **28.785**
- * **Lettera f)** Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali operati ai sensi dell'art. 25:
- ritenute fiscali **€ 66.162.473**
 - contributi previdenziali **€ 28.626.864**
- * **Lettera g)** Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero **€ 366.342.940**
- * **Lettera h)** Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:
- 1. Esigenze di culto della popolazione.**
- La somma destinata a questa finalità è stata pari a **€ 361.070.639,38**
- In particolare, essa è stata così ripartita:
- per l'edilizia di culto: **€ 110.000.000**
 - alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: **€ 156.000.000**
 - per interventi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: **€ 39.000.000**
 - per il "fondo speciale" finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana: **€ 43.070.639,38**
 - per l'attività dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale: **€ 13.000.000**
- 2. Interventi caritativi in Italia e nei Paesi del terzo mondo.**
- La somma destinata a questa finalità è stata pari a **€ 275.000.000**
- In particolare, essa è stata così ripartita:
- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: **€ 150.000.000**

- per interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: € 40.000.000
- per interventi caritativi a favore di Paesi del terzo mondo: € 85.000.000

A N N O T A Z I O N I

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone: “la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 [e 50, terzo comma]”, e indica gli elementi che “tale rendiconto deve comunque precisare”.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo

Il numero di 34.457 (31.409 + 3.048) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 2017, compresi coloro che sono deceduti tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.

I primi (31.409) sono coloro che hanno avuto titolo a una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cfr art. 24); i secondi (3.048) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cfr art. 27, comma primo), non essendo essi più in grado di svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la CEI determina il valore monetario del singolo punto (per il 2017: € 12,36); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 2017: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 151 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla CEI ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sa-

cerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

3. Quanto ai dati di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 2017, sono state pari a € 9.365.946.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 2016 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 2016, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (2017).

La somma di € 350.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla CEI all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di € **986.070.639,38** effettuato dallo Stato nell'anno 2017 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).

B. “L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato” (art. 34, comma primo).

C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita" (art. 35, commi primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

- + Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 497.

- + Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cfr quanto annotato più sopra alla lettera B), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 28.785.

- + Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 5.175.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 2017 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.), le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali si precisa che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il Fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare avente cittadinanza italiana e per ogni sacerdote non avente cittadinanza italiana, ma presente sul territorio italiano al servizio di diocesi italiane.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti annotazioni (€ 359.365.946) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (€ 366.342.940) - utilizzata per la corresponsione ai sacerdoti delle integrazioni e degli assegni di previdenza, per il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Clero dell'INPS, per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa in favore del clero - si constata la differenza negativa di € 6.976.994, per la quale l'Istituto Centrale ha attinto al proprio fondo vincolato per oneri istituzionali, destinato alla copertura degli oneri di gestione nei limiti dell'effettiva disponibilità del fondo stesso.

7. Quanto alla lettera h)

1. ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di € 110 milioni è stata destinata all'“edilizia di culto”. Come noto, in questa voce sono stati riuniti i fondi destinati alla costruzione e ristrutturazione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali (€ 40 milioni) e quelli destinati alla tutela e al restauro dei beni culturali ecclesiastici (€ 70 milioni).

Il primo ambito di intervento (nuova edilizia di culto) è finalizzato a rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione sul territorio nazionale, con particolare riferimento agli insediamenti abitativi nelle periferie urbane, e a dotare le comunità parrocchiali di adeguate infrastrutture (per es. case canoniche, locali per la catechesi). Un apposito comitato esamina i progetti presentati, li valuta alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e propone alla Presidenza della CEI il contributo da assegnare, in osservanza delle specifiche disposizioni della CEI in materia.

Questi contributi si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane devono affrontare per la dotazione di chiese, con le relative nuove opere d'arte, e altri edifici per servizi religiosi alle comunità parrocchiali che ne sono sprovviste.

Possono essere concessi finanziamenti con le seguenti modalità:

1. come concorso erogato durante la costruzione, fino a un massimo del 75% del costo preventivo dell'opera, entro i limiti parametrici approvati dal Consiglio Episcopale Permanente;

2. come concorso erogato durante gli interventi su fabbricati esistenti di grado superiore alla manutenzione ordinaria, fino a un massimo del 70% del costo preventivo dell'opera, entro i richiamati limiti parametrici;
3. come concorso erogato durante la costruzione, l'acquisto e conseguente adattamento di edifici da destinare a casa canonica nel sud d'Italia, nonché per gli interventi necessari per rendere abitabili le case canoniche dichiarate strutturalmente inagibili nel sud d'Italia, fino a un massimo dell'85% del costo preventivo dell'opera, entro i citati limiti parametrici;
4. come concorso erogato durante gli interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento di case canoniche nel sud d'Italia non dichiarate strutturalmente inagibili, fino a un massimo del 65% del costo preventivo dell'opera, entro i richiamati limiti parametrici.

L'istruttoria di una richiesta di finanziamento per la nuova edilizia di culto mediamente si protrae circa ventisette mesi, a causa dei tempi necessari all'esame, alle eventuali integrazioni e alla definizione della pratica sotto il profilo tecnico, amministrativo, giuridico, liturgico e artistico. Da ciò è derivato che la maggior parte dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio 2017, che va dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018, sono rimasti a carico degli stanziamenti per l'edilizia di culto effettuati negli anni precedenti. L'ammontare complessivo dei contributi assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nel predetto periodo è stato di euro 104.413.621,00 per 160 progetti, dei quali:

- 67 relativi a edifici di culto;
- 47 relativi a case canoniche (di cui 37 nel sud d'Italia);
- 34 relativi a locali di ministero pastorale;
- 12 relativi a case canoniche e locali di ministero pastorale.

L'intera somma destinata alla "nuova edilizia di culto" verrà comunque erogata per i progetti approvati.

Il secondo tipo di intervento è finalizzato primariamente al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e delle loro pertinenze; in secondo luogo alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesane e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano nonché di archivi e biblioteche appartenenti a Istituti di vita consacrata e a Società di vita apostolica, all'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, al restauro di organi a canne. Le descritte modalità di intervento, operate in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle Intese stipulate con il Ministero per i beni e le attività culturali in attuazione dell'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense nonché in considerazione dell'intrinseca unicità dell'edificio di culto e delle opere d'arte in esso conservate e della comune destinazione al culto, mirano a salvaguardare il patrimonio di fede, arte e storia racchiuso nelle chiese, nei monumenti sacri, negli archivi, nelle biblioteche e nei musei diocesani.

I finanziamenti sono concessi con le seguenti modalità:

1. come concorso erogato per il restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico, fino a un massimo del 70% del costo

preventivo dell'opera, entro i limiti approvati dal Consiglio Episcopale Permanente;

2. come concorso erogato per la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, nonché l'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, in misura fissa per ciascun ente, a seconda della tipologia di intervento, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente;
3. come concorso erogato per il restauro di organi a canne, fino a un massimo del 40% del costo preventivo, entro i richiamati limiti.

Riguardo a questo tipo di intervento, soprattutto in riferimento al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e delle loro pertinenze, il tempo che intercorre tra il momento della presentazione dell'istanza di contributo e quello della sua definizione sotto i profili tecnico-amministrativi varia, mediamente, da tre a otto mesi. Ciò ha determinato che la maggior parte dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio 2017, che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, è rimasta a carico dello stanziamento per i beni culturali effettuato nel 2017, mentre la parte restante è rimasta a carico degli stanziamenti effettuati negli anni precedenti. L'ammontare complessivo dei contributi assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nel predetto periodo è stato di euro 58.097.743,99 per 1.618 progetti, dei quali:

344 relativi al restauro e consolidamento statico di edifici di culto e all'adeguamento delle relative pertinenze;

550 relativi alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesane e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;

156 relativi alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica;

478 relativi all'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche;

90 relativi al restauro di organi a canne.

L'intera somma destinata alla tutela e al restauro dei beni culturali ecclesiastici verrà comunque erogata per i progetti approvati.

- B) Una quota di € 156 milioni è stata destinata alle 226 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (€ 353.484,14) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: € 117.828,05), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (€ 1,2608 per abitante).

I criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta sono contenuti in un'apposita circolare inviata dalla CEI ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Agli stessi criteri ci si è attenuti nel fornire ai Vescovi gli schemi per il rendiconto annuale.

- C) Una quota di € 39.000.000 è stata destinata a sostegno di attività di culto e pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Anche per quest'anno si segnalano, tra gli altri e a titolo esemplificativo, contributi: alle facoltà teologiche, affidate alla diretta responsabilità dei Vescovi italiani, per la formazione teologico-pastorale del popolo di Dio; alle diocesi, per il sostegno a sacerdoti stranieri impegnati in corsi di studi di specializzazione che collaborano all'attività pastorale delle parrocchie; a enti e associazioni operanti nell'ambito della catechesi, dell'educazione cristiana, dell'apostolato biblico, della musica e dell'arte sacra, della liturgia, della promozione dell'ecumenismo e della pace e per scopi missionari; a istituti che assistono sacerdoti e religiosi in situazione di disagio spirituale, psicologico e vocazionale; ad associazioni di fedeli e aggregazioni laicali per progetti e attività specifiche di apostolato e animazione pastorale.
- D) Una quota di € 43.070.639,38 è stata destinata al "fondo speciale", costituito presso la CEI, finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana.
- E) Una quota di € 13.000.000 è stata destinata per l'attività dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, al fine soprattutto di assicurare, per quanto possibile, la gratuità delle procedure. Tale intervento, stabilito per la prima volta nel 1998, è giustificato dalla connotazione pastorale dell'attività giudiziaria ecclesiale riferita all'accertamento della verità del matrimonio. Una connotazione che, ribadita dal costante magistero pontificio, risulta chiaramente confermata dalla riforma recentemente introdotta con il M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (15.08.2015).

2.1. INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A) Una quota di € 150 milioni è stata destinata alle 226 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale, con particolare attenzione ai bisogni e alle urgenze di solidarietà emergenti.
La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (€ 340.660,82) uguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: € 113.553,61), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (€ 1,2137 per abitante).
- B) Una quota di € 40 milioni è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Anche per quest'anno si segnalano, tra gli altri e a titolo esemplificativo, contributi:
- per l'alluvione a Livorno (€ 1.000.000);

- alla Caritas Italiana (€ 30.500.350) che coordina interventi sul territorio riguardanti i seguenti ambiti:

* per azioni dirette sui molteplici bisogni delle famiglie, attivate dalle Caritas diocesane in risposta alla perdurante crisi economica:

	<i>importo richiesto</i>	<i>importo finanziato</i>
totale complessivo	€ 8.769.700	€ 8.769.700

* progetti proposti dalle Caritas diocesane in risposta alle situazioni di povertà:

<i>destinatari prevalenti</i>	<i>costo totale</i>	<i>importo finanziato</i> ⁽¹⁾
anziani	€ 1.135.350	€ 865.000
detenuti/ex detenuti	€ 3.254.718	€ 2.780.000
disabili	€ 1.096.159	€ 851.300
donne vittime di violenza	€ 1.292.709	€ 968.150
famiglie	€ 6.573.715	€ 5.323.250
giovani	€ 504.323	€ 396.300
immigrati	€ 1.869.711	€ 1.509.400
inoccupati	€ 2.924.936	€ 2.289.900
minori	€ 1.917.575	€ 1.521.800
persone con ex dipendenza	€ 263.756	€ 197.500
persone con sofferenza mentale	€ 806.911	€ 631.800
persone senza dimora	€ 5.108.176	€ 3.896.250
totale complessivo	€ 26.748.039	€ 21.230.650

⁽¹⁾ le progettualità 8xmille prevedono un cofinanziamento obbligatorio da parte delle diocesi;

* proposte di servizio per i giovani:

	<i>importo richiesto</i>	<i>importo finanziato</i>
totale complessivo	€ 887.400	€ 500.000

- alla Fondazione Migrantes per l'accoglienza degli immigrati stranieri in Italia e l'assistenza degli emigrati italiani all'estero (€ 3.447.000);

- a fondazioni ed enti senza scopo di lucro che operano per la formazione dei giovani disoccupati all'autoimprenditorialità e alla cooperazione, per l'assistenza ai poveri, agli emarginati e ai profughi, per la prevenzione dell'usura, per il reinserimento sociale di disoccupati ed ex tossicodipendenti, per il sostegno di soggetti disabili, per prevenire la devianza adolescenziale e la prostituzione;

- ad associazioni e centri in difesa della vita e della dignità umana.

Il criterio per l'ammissibilità delle domande è l'oggettiva rilevanza nazionale degli interventi; le persone giuridiche richiedenti devono essere, di norma, canonicamente riconosciute e soggette alla giurisdizione ecclesiastica.

2.2. INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Nell'anno 2017 una quota di € 85 milioni è stata destinata agli interventi caritativi a favore di Paesi del terzo mondo.

Le assegnazioni vengono valutate da un apposito Comitato. Relativamente ai fondi dell'anno 2017 sono pervenuti n. 1.118 progetti, di cui quelli finora approvati sono stati 260. Sono stati respinti i progetti che non rientravano negli ambiti previsti dalla legge n. 222/1985 o la cui realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il Regolamento indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

I progetti finanziati promuovono la formazione in molteplici ambiti: dall'alfabetizzazione alla formazione professionale in campo sanitario, agricolo-ambientale, economico, cooperativo e delle comunicazioni sociali; non si trascura il sostegno alle associazioni locali per l'acquisizione di competenze gestionali, né la formazione universitaria e la promozione della donna. Oltre al sostegno offerto a questa tipologia di progetti prioritari, si segnalano anche taluni interventi consistenti per emergenze che ricorrentemente insorgono nelle aree interessate all'azione del Comitato: l'entità degli stanziamenti può variare a seconda che si tratti di grave calamità nazionale piuttosto che di emergenze a carattere locale.

Di seguito si elencano taluni progetti, tra quelli maggiormente significativi, per la cui realizzazione sono stati concessi contributi:

- ***In ambito scolastico:*** lotta all'analfabetismo e formazione degli insegnanti, costruzione di aule scolastiche, foyer per ragazze e casa per gli insegnanti a Ambo-dimotso in Madagascar; costruzione di un nuovo edificio scolastico per il collegio N.S. de la Vida a Neuquen in Argentina; realizzazione di un foyer per ragazze e di un istituto secondario a Sindou, Banfora in Burkina Faso; rinforzo delle capacità universitarie e potenziamento della Rete delle Università Cattoliche Panafricane a Abidjan in Costa D'Avorio; tutti a scuola in Terra Santa: scuole materne per i bambini beduini a Jahalin in Palestina; potenziamento della scuola père Augustin Planque e promozione educativo-socio-culturale nel quartiere di Bè-Kamalafo a Lomé in Togo; completamento del primo stralcio della prima fase dell'Università Cattolica S. Tommaso d'Aquino ad Addis Abeba in Etiopia; costruzione di un ostello per ragazze e ragazzi della scuola secondaria di Ngoheranga in Tanzania; i giovani progettano a scuola il loro futuro a Matola in Malawi; ristrutturazione e completamento della scuola secondaria a Tirana in Albania; promozione di una scuola dell'infanzia in ambiente rurale sprovvisto di servizi primari idonei nel quartiere di Okedama nel Benin; una scuola di qualità per i bambini delle famiglie immigrate a Tam Ha in Vietnam; allestimento di 8 classi della Scuola Primaria P. Luis Gonzaga de la Torre a Sumbe in Angola; alfabetizzazione per i bambini vulnerabili a Idi-Ayunre in Nigeria; opportunità per i bambini del territorio per una istruzione scolastica adeguata e sensibilizzazione delle famiglie a Yaxaay Parcelle in Senegal; Educazione di qualità, equa ed inclusiva per un futuro di pace a Htayngalya – Doukhu in Myanmar; equipaggiamento, materiale didattico pedagogico

e mobilio per lo sviluppo del progetto educativo 'impatto' per una pedagogia liberante a Quito in Ecuador.

- ***In ambito sanitario:*** educazione, salute, acqua e autosviluppo familiare: sviluppo integrato delle comunità quilombola di Sant'Antonio di Penalva a Penalva in Brasile; sostegno al piano strategico per la lotta alla lebbra nel sud-est della Liberia; centro sanitario e sociale Canossa - riabilitazione post allagamenti, protezione degli ambienti, sostegno alle attività sanitarie di base e lotta alla tubercolosi, formazione degli operatori sanitari a Tondo Magsaysay, Manila nelle Filippine; formazione secondo il modello DREAM del personale sanitario locale in Africa per la cura dell'epidemia dell'aids, della malnutrizione e delle patologie correlate; informatizzazione e organizzazione degli archivi medici dell'ospedale e costruzione della casa per i medici residenti nel Centro medico di Porga a Tangueta in Benin; costruzione di una struttura sanitaria e formazione di agenti di salute a Poedgo in Burkina Faso; miglioramento dei servizi di salute materna e infantile e integrazione di sistemi di cura tradizionali a Kisanji nella Repubblica Democratica del Congo; ampliamento e adeguamento a Health Center della Clinica St. Agostina in Shire Endaselassie Tigray in Etiopia; prevenzione della trasmissione HIV madre-figlio e formazione di operatori socio-sanitari in Angola; ospedale di Wamba: unità mobile, eradicazione malnutrizione, miglioramento laboratori, dialisi e sistema informativo in Kenya; sostegno alla riqualificazione dell'ospedale di Kiremba tramite la formazione del personale e il rafforzamento dei servizi di salute materno-infantile e di medicina interna a Ngozi in Burundi; costruzione ed equipaggiamento di un centro di emodialisi e nefrologia a Brazzaville nella Repubblica del Congo; creazione di centri di salute in nove comunità della provincia di La Milagrosa in Colombia; potenziamento dell'offerta formativa della facoltà di biologia medica dell'UDERS e ampliamento delle strutture e delle dotazioni del laboratorio didattico e clinico a Sapaterre in Haiti.

- ***Nel settore della promozione umana:*** promozione della pace e armonia nella regione di Barisal in Bangladesh; ristrutturazione e funzionamento casa per anziani a Placetas a Cuba; vivere senza violenza a Pesqueira, Alagoinha, Belo Jardim in Brasile; umanizzazione delle condizioni di vita dei carcerati della prigione di Buea in Camerun; casa aperta: accoglienza fraterna e solidarietà con i migranti in Honduras; formazione delle comunità locali, nella regione Karamoja, per la gestione controllata e sostenibile delle risorse idriche in Uganda; sartoria e cucito per la promozione di donne vedove e malate di Hiv nella Paroquia Santo Antonio di Unango-Mbemba a Lichinga in Mozambico; promozione dello sviluppo integrale in comunità indigene di tre regioni del Messico; istruzione e formazione per lo sviluppo dei minori in Togo; aiutare i poveri attraverso l'accompagnamento attivo che promuove l'integrità a Cebu nelle Filippine; promozione dei diritti umani e delle opportunità di reinserimento socio-professionale dei detenuti nelle carceri di Garoua, Mbalmayo e Douala in Camerun; potenziamento delle capacità di 400 insegnanti di scuole pilota tecniche e professionali a Kikwit nella Repubblica Democratica del Congo; prevenzione della tratta di persone e del traffico illegale di immigrati in Perù; formazione umana e sociale per le popolazioni contadine della diocesi di Quiché in Guatemala; costruzione di un Centro per accoglienza e ac-

compagnamento per persone disagiate a Kpalimé nel Togo; progetto per il consolidamento della pace in Niger; uomini non schiavi: stop al traffico di esseri umani in Etiopia; prevenzione, attenzione e reinserimento sociale delle persone vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo nella diocesi di Lurin in Perù; costruzione di 150 case per famiglie povere e marginalizzate in Sri Lanka; migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità mentali a Vittiyam in Cambogia; migliorare le condizioni di vita delle famiglie contadine a Chennai in Argentina; ampliamento del centro diurno per anziani 'Urugwiro' a Nkanka in Rwanda.

Tra le emergenze e le calamità per le quali si è intervenuti nel 2017 si segnalano:

- Sud Sudan interventi a favore delle vittime del conflitto (Fase II)	€ 1.000.000,00
- Siria: profughi - una crisi senza fine - Fase II	€ 1.000.000,00
- Siria: una risposta alla crisi umanitaria	€ 1.000.000,00
- Perù: alluvioni	€ 200.000,00
- Venezuela: crisi umanitaria	€ 500.000,00
- Madagascar: Villaggio "Tavenina" distrutto dal fuoco	€ 44.707,00

L'intera somma destinata agli interventi caritativi verrà erogata per i progetti approvati.

8. Note conclusive

Appare opportuno concludere le presenti annotazioni con un aggiornamento sugli interventi collegati agli eventi sismici del centro Italia, verificatisi a partire dal mese di agosto 2016, e con una segnalazione finale.

Quanto all'aggiornamento sul sisma e prendendo a riferimento le risorse derivanti dall'otto per mille pervenute negli anni 2016 e 2017, la CEI, oltre agli interventi illustrati al n. 7, comma 1 (esigenze di culto della popolazione), lettera A (edilizia di culto), finora ha complessivamente impegnato € 10.100.000,00. In particolare sono stati impegnati € 2.300.000,00 a valere sulle somme (2016) destinate agli interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla Presidenza della CEI e € 7.800.000,00 a valere sulle somme (2016 e 2017) destinate all'edilizia di culto circa le quali è possibile fornire i seguenti dati di dettaglio:

- * la Presidenza della CEI ha stabilito contributi per gli interventi emergenziali collegati agli indicati eventi sismici nel modo seguente:
 - + € 1.000.000,00 tramite la Caritas Italiana;
 - + € 1.300.000,00 per finanziare specifiche progettualità presentate dalle tre diocesi abruzzesi coinvolte (L'Aquila, Pescara-Penne, Teramo-Atri);
- * € 7.800.000,00 (si è deciso di mettere a disposizione fino a un massimo di € 300.000,00 per ciascuna delle 26 diocesi del cratere sismico) per interventi su edifici ecclesiastici destinati al culto e alla pastorale (chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale, curie ed episcopi), purché aperti ed effettivamente operanti alla data del 24 agosto 2016 e dei quali sia stato accertato il nesso di causalità diretta tra la chiusura e gli eventi sismici. Relativamente a queste

somme, finora sono stati erogati € 2.100.000,00 a valere sulle somme del 2016 e € 799.567,74 a valere sulle somme derivanti dall'otto per mille pervenute alla CEI nel 2017.

Occorre, infine, evidenziare che nel 2017 la CEI, in continuità con le scelte degli anni passati e nonostante abbia ricevuto somme derivanti dall'otto per mille IRPEF inferiori a quelle dell'anno precedente, ha ulteriormente aumentato la somma destinata agli interventi caritativi e di questo incremento ha beneficiato la collettività nazionale.

Calendario delle Giornate mondiali e nazionali per l'anno 2019

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo

GENNAIO

- 1 gennaio **52^a Giornata della pace**
6 gennaio **Giornata dell'infanzia missionaria**
(Giornata missionaria dei ragazzi)
17 gennaio **30^a Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei**
18-25 gennaio **Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani**
27 gennaio **66^a Giornata dei malati di lebbra**
22-27 gennaio **34^a Giornata della gioventù (Panama)**

FEBBRAIO

- 2 febbraio **23^a Giornata della vita consacrata**
3 febbraio **41^a Giornata per la vita**
11 febbraio **27^a Giornata del malato**

MARZO

- 24 marzo ***Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri***

APRILE

- 14 aprile **34^a Giornata della gioventù** (celebrazione nelle diocesi)
19 aprile **Venerdì santo** (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano)
Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)

MAGGIO

- 5 maggio **95^a Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore**
(colletta obbligatoria)
12 maggio **56^a Giornata di preghiera per le vocazioni**
19 maggio ***Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica***

GIUGNO

2 giugno

53^a Giornata delle comunicazioni sociali

28 giugno

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Giornata di santificazione sacerdotale

30 giugno

Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)**SETTEMBRE**

1 settembre

14^a Giornata per la custodia del creato

29 settembre

105^a Giornata del migrante e del rifugiato

(colletta obbligatoria)

OTTOBRE

20 ottobre

93^a Giornata missionaria (colletta obbligatoria)**NOVEMBRE**

1 novembre

Giornata della santificazione universale

10 novembre

69^a Giornata del ringraziamento

17 novembre

3^a Giornata dei poveri

21 novembre

Giornata delle claustrali

24 novembre

*Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero** Domenica variabile: *Giornata del quotidiano cattolico*

Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza

La 71^a Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, risalente al 1999. Il passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto dell'autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e delle sue attività – al Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri.

L'aggiornamento votato, ottenuta la necessaria recognitio della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi del 23 maggio 2018, prot. n. 757/2005, e promulgato dal Presidente della CEI con decreto del 24 maggio 2018, prot. n. 389/2018, è entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Si riportano di seguito:

- *la recognitio della Santa Sede;*
- *il decreto di promulgazione del Decreto generale;*
- *il testo delle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.*

“Recognitio” della Santa Sede

Prot. N. 757/2005



CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Valtherus S.R.E. Card. Bassetti, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit, ut decretum generale “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*”, a conventu plenario Conferentiae, ad normam iuris et cum peculiari Apostolicae Sedis mandato adprobatum, rite recognosceretur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae “*Pastor Bonus*” tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis quorum interest, memoratum decretum, prout in adnexo exemplari continetur, iuri canonico universali accommodatum repperit et ratum habet.

Quapropter, idem decretum, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari potest.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 23 mensis Maii anno 2018.

MARCUS CARD. OUELLET
Praefectus

✠ ILSON DE JESUS MONTANARI
A Secretis

Promulgazione del Decreto generale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 389/2018

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71^a Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il “Decreto generale” che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede in data 23 maggio 2018 con decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai sensi dell’art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I. promulgo l’allegato “Decreto generale”.

Ai sensi dell’art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. stabilisco che tale “Decreto generale” entri in vigore al momento della pubblicazione del presente decreto di promulgazione sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 24 maggio 2018

GUALTIERO CARD. BASSETTI
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve
Presidente

✠ NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA

La 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- RITENUTO CHE è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico e dal can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO)¹;

- CONSIDERATO CHE

- * la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine², ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;
- * tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- * l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;
- * la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679³, fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;
- * ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

- PREMESSO CHE

- * nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne:
 - la celebrazione del matrimonio canonico⁴;
 - lo svolgimento dei processi⁵;
 - la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato⁶;

- le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio⁷ e ministeriale⁸ con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione⁹;
- la tenuta degli archivi ecclesiastici¹⁰;
- * mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:
 - la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli garantita dall'articolo 2, n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985) che apporta modificazioni al Concordato Lateranense;
 - la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili¹¹;
 - la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale¹²;
 - le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili¹³;
 - l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'azione svolta da questi e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la promozione delle erogazioni liberali¹⁴;
- * hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, con particolare riguardo al sacramento del matrimonio¹⁵ e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi¹⁶;

- VISTO il mandato speciale concesso dalla Santa Sede con lettera della Congregazione per i Vescovi in data 23 febbraio 1999, prot. n. 960/83;

- AI SENSI dei cann. 8, § 2 e 455, §§ 1-3 del Codice di diritto canonico e dell'articolo 16, §§ 1, lett. b), 2 e 3 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana,

si stabiliscono le seguenti disposizioni per il trattamento dei dati personali.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 *Finalità*

§ 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati "dati personali") relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico (CIC) e dal can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO).

§ 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

ART. 2
Definizioni

Ai fini del presente decreto s'intende per:

- 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione di detta persona fisica;
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, salvo quanto specificato nell'articolo 9;
- 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- 9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- 10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 13) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 14) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 15, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente decreto;
- 15) «autorità di controllo»: l'autorità prevista dall'articolo 91, § 2 del Regolamento 679/2016 UE;
- 16) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente decreto, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente decreto, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati;
- 17) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II PRINCIPI

ART. 3

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

§ 1. I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di provarlo.

ART. 4

Liceità del trattamento

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;
- c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 24 del Decreto, è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto

- alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;
 - f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
 - g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.

§ 3. Con riguardo alla lettera a) del § 1, qualora il trattamento si basi sul consenso a norma del precedente Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999, non occorre che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, prestino nuovamente il loro consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente Decreto, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo l'entrata in vigore dello stesso Decreto.

ART. 5

Condizioni per il consenso

§ 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

§ 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente decreto è vincolante.

§ 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto all'articolo 8, § 8. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

CAPO III
DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 6
Informazioni all'interessato

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

§ 2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato. Se non ottempera alla richiesta, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una delle richieste di cui agli articoli 7 e 8, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

§ 3. Le informazioni fornite ai sensi dei §§ 2 e 3 del presente articolo ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

§ 4. In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;
- c) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il presente paragrafo non si applica se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

§ 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati.

La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.

Il presente paragrafo non si applica se:

- a) la persona interessata disponga già di tali informazioni;
- b) la trasmissione di tali informazioni si dimostri impossibile oppure richieda sforzi sproporzionati, nella misura in cui l'obbligo di cui al presente paragrafo possa compromettere o ostacolare seriamente la realizzazione delle finalità di un simile trattamento. In questi casi il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà come pure i legittimi interessi della persona interessata, anche rendendo accessibili al pubblico le informazioni;

- c) l'ottenimento o la comunicazione dei dati siano espressamente disciplinati dalla legge che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata; oppure
- d) i dati personali debbano rimanere riservati, conformemente all'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e ministeriale, previsto dalla legge, tra cui l'obbligo di mantenere il segreto della confessione¹⁷.

ART. 7

Diritti dell'interessato

§ 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi del § 2 del presente articolo, di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi del § 3 del presente articolo, di chiedere la cancellazione dei dati personali stessi o il diritto di opposizione al trattamento ai sensi del § 8 dell'articolo 8;
- f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

§ 2. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati.

La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il titolare del trattamento ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.

§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Se il trattamento è limitato a norma del presente paragrafo, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse pubblico. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente paragrafo è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

§ 4. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento effettuate a norma dei §§ 2 e 3 del presente articolo e le eventuali cancellazioni effettuate a norma del § 8 dell'articolo 8, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

CAPO IV STRUMENTI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

ART. 8 *Registri*

§ 1. Con il termine “registro” si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale¹⁸. I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, § 2, del Decreto.

§ 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare¹⁹, nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del Decreto.

§ 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono, salvo quanto disposto dal Codice di diritto canonico o dagli statuti.

§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o - nei casi urgenti

e con le opportune cautele - per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana.

§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano²⁰, alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2.

Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza.

Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia ai sensi del presente paragrafo non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

§ 6. Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti.

La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato.

L'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell'estratto o nella copia dell'atto.

Il titolare del trattamento comunica per iscritto al richiedente l'avvenuta annotazione.

Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un'appendice del registro corrispondente; il titolare del trattamento ne dà comunicazione per iscritto all'interessato.

§ 7. L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita:

- a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;
- b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici²¹;
- c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento identificativo alle persone.

In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.

§ 8. La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario. L'interessato viene informato di tale procedura all'atto dell'acquisizione dei dati personali.

ART. 9

Archivi

§ 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

§ 2. Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.

Il titolare del trattamento deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

ART. 10

Elenchi e schedari

§ 1. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

§ 2. I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.

§ 3. La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in essi contenuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

§ 4. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 5. L'utilizzazione dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetta, nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche norme applicabili in tema di dati personali nello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984²².

ART. 11

Annuari e bollettini

§ 1. Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi, in formato cartaceo o digitale, a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto.

§ 2. I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, in formato cartaceo o digitale, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte, a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione.

§ 3. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 4. Ad annuari e bollettini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

CAPO V

ELABORAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

ART. 12

Elaborazione dei dati

§ 1. L'elaborazione dei dati di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono, salvo quanto disposto dall'articolo 15.

§ 2. L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 15 e deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290 CIC e del can. 1034 CCEO²³, fermo restando anche per l'affidatario il dovere di osservare la normativa del Decreto e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15.

ART. 13
Conservazione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali.

§ 2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che sia richiesto per legge.

§ 3. Eccettuate diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità.

§ 4. L'archivio segreto, istituito ai sensi della normativa canonica generale²⁴, deve essere custodito tenendo conto della sua particolare natura.

§ 5. L'archivio deve essere visitato dal Vescovo diocesano o da un suo delegato almeno ogni cinque anni al fine di verificare l'osservanza delle norme canoniche generali e particolari²⁵; della visita deve essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da conservare nell'archivio e l'altra nella cancelleria della curia diocesana.

§ 6. Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi, specie qualora si tratti di archivi informatici.

L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati.

Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.

§ 7. La notifica di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, ovvero la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, esse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

§ 8. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato di cui al capoverso precedente descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui al § 7, lettere b), c) e d).

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al presente paragrafo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al primo capoverso del presente paragrafo;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

ART. 14

Sicurezza del trattamento

§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche.

Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente paragrafo includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

§ 2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati enunciati nel Decreto e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Decreto e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

CAPO VI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

ART. 15

Responsabile del trattamento

§ 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

§ 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

§ 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o da altro atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo

di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi degli articoli 13 e 14;
- d) rispetti le condizioni di cui ai §§ 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 13 a 16, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera g), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Decreto o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati.

§ 4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o un altro atto giuridico a norma del diritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al § 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

§ 5. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

ART. 16

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

§ 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

§ 2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

§ 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al § 1 è richiesta in particolare in caso di valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche.

§ 4. La valutazione contiene almeno:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al § 1;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Decreto, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

§ 5. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 4, § 1, lettere b) o c), trovi nel diritto dell'Unione o dello Stato membro una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i §§ da 1 a 3 non si applicano.

§ 6. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

ART. 17
Contitolari del trattamento

§ 1. Allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto canonico e dal Decreto, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

§ 2. L'accordo di cui al § 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei corresponsabili con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

§ 3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al § 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

ART. 18
Responsabile della protezione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati. Nel caso in cui il trattamento dei dati si svolga su larga scala, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono designare un responsabile della protezione dei dati.

Più titolari del trattamento possono designare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che per ciascuna unità organizzativa sia agevole il contatto con tale responsabile.

Il responsabile della protezione dei dati viene designato in base alle qualifiche professionali, in particolare alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui al § 3 del presente articolo.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un membro alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno che assolva i suoi compiti sulla base di un contratto per la prestazione di servizi.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

§ 2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, nei limiti previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento coadiuvano il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere, nei limiti previsti dal

Decreto, ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva istruzioni che gli impediscano di assolvere i propri compiti. Non deve essere revocato né punito dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

Le persone interessate possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni legate al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti ai sensi del Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'assolvimento dei propri compiti, conformemente alle disposizioni previste nel Codice di diritto canonico e nel Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati può assolvere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento assicurano che tali compiti e funzioni non diano luogo a conflitti di interessi.

§ 3. Tra i compiti del responsabile della protezione dei dati rientrano:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

§ 4. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

ART. 19

Registro delle attività di trattamento

§ 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;

f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 3. I registri di cui ai §§ 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

ART. 20

Segreto d'ufficio

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi.

§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al titolare del trattamento. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.

ART. 21

Vigilanza dell'Ordinario

L'Ordinario vigila sulla corretta osservanza delle norme riguardanti l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali.

Egli esercita tale funzione personalmente o per il tramite di un incaricato, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui registri e sugli archivi informatici.

ART. 22

Autorità di controllo

Il trattamento dei dati è soggetto al "controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica", come previsto dall'articolo 91, § 2 del Regolamento UE/2016/679".

CAPO VII
RIPARAZIONE DEL DANNO E SANZIONI

ART. 23

Riparazione del danno e sanzioni

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento che procurino danni materiali o morali attraverso l'illegitima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali sono tenuti alla riparazione dei danni a norma del can. 128 CIC e del can. 935 CCEO²⁶.

§ 2. Ai sensi del can. 1389 CIC:

“§ 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.

§ 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena”.

Ai sensi del can. 1464 CCEO:

“§ 1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un'omissione ha abusato della potestà, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un'altra pena contro questo abuso.

§ 2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata”.

§ 3. Può essere punito con le pene previste dal can. 1390 e dai cann. 1452 e 1454 CCEO²⁷ colui che lede l'altrui buona fama.

§ 4. Se il delitto comporta la violazione di un dovere d'ufficio o di una promessa formale, la pena è aggravata e può anche consistere nella rimozione o nella privazione dell'ufficio²⁸.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI
DI TRATTAMENTO

ART. 24

*Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*

§ 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e

le libertà dell'interessato, in conformità del Decreto. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

§ 2. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono essere previste deroghe ai diritti di cui all'articolo 7, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al § 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

§ 3. Qualora il trattamento di cui al § 2 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui al paragrafo stesso.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 *Consulenza a livello nazionale*

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana assicura un servizio di consulenza per l'attuazione delle presenti disposizioni, avente il compito di esaminare le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse nonché di proporre eventuali adattamenti e aggiornamenti della normativa.

§ 2. Le modalità di attuazione del servizio di consulenza sono definite dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 26 *Entrata in vigore e verifica*

Il presente Decreto, ottenuta la "recognitio" della Santa Sede, entrerà in vigore al momento della sua promulgazione, secondo quanto previsto dal can. 455 §§ 2 e 3 in relazione al can. 8 § 2 del Codice di diritto canonico. La promulgazione del Decreto ha luogo con la pubblicazione del relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana". Il presente Decreto sarà sottoposto a verifica trascorsi tre anni dall'entrata in vigore.

NOTE

- ¹ “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità” (can. 220 CIC). “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità” (can. 23 CCEO).
- ² “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane” (Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II *Gaudium et spes*, n. 76).
- ³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- ⁴ “Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso” (can. 1059 CIC; cf. can. 780 CCEO).
“La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l’esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all’assistenza al matrimonio” (can. 1067 CIC; cf. can. 784 CCEO).
- ⁵ “Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre e integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere ad alcuno” (can. 1598, § 1, CIC; cf. can. 1281 CCEO).
“Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, § 1, il giudice la dichiara assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione” (can. 1592, § 1, CIC; cf. can. 1272 CCEO).
“Le parti non possono assistere all’esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto di doversi procedere in segreto” (can. 1559 CIC; cf. can. 1240 CCEO).
“In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviata al tribunale superiore” (can. 1474, § 1, CIC; cf. can. 1315, § 2, CCEO).
“Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare” (can. 1475, § 1, CIC).
“È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo” (can. 1475, § 2, CIC; cf. can. 1133, § 2, CCEO).
“I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto

processuale possa derivare pregiudizio alle parti” (can. 1455, § 1, CIC; cf. can. 1113 CCEO).

“Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4” (can. 1455, § 2, CIC; cf. can. 1113 CCEO).

“Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori” (can. 1455, § 3, CIC; cf. can. 1113 CCEO).

“I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall’autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell’ufficio” (can. 1457, § 1, CIC; cf. can. 1115, § 1, CCEO).

“Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire” (can. 1457, § 2, CIC; cf. can. 1115, § 2, CCEO).

“Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva” (can. 489, § 2; cf. cann. 259-260 CCEO).

Cf. anche art. 5 § 1 delle *Regole procedurali* annesse al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*

- ⁶ “I soli coniugi, o uno di essi benché l’altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato” (can. 1697).

In queste procedure “non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l’oratore o la parte convenuta si avvalgano dell’opera di un legale” (can. 1701, § 2).

“Nell’istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi” (can. 1702).

“Non vi è pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell’oratore o contro l’eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata” (can. 1703, § 1).

“Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni” (can. 1703, § 2).

“L’istruttore, terminata l’istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell’inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia” (can. 1704, § 1).

“Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti e inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati” (can. 1706).

- ⁷ “Fissata la data della riunione [per l’emissione della sentenza], i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni sul merito della causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa” (can. 1609, § 2, CIC).
- “Nel giorno fissato per la riunione, i singoli giudici portino le loro conclusioni per iscritto sul merito della causa e le ragioni tanto in diritto quanto in fatto, in base alle quali sono giunti alla loro conclusione; queste conclusioni vengano aggiunte agli atti della causa, da conservare sotto segreto” (can. 1609, § 2, CCEO).
- “Tutti coloro che sono assegnati agli uffici della curia devono: [...] 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo” (can. 471 CIC).
- “Tutti coloro che sono ammessi agli uffici nella curia eparchiale devono: [...] 2° osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinati dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale” (can. 244, § 2, n. 2 CCEO).
- “I superiori [religiosi], se lo ritengono necessario, possono assumere altre informazioni, anche sotto segreto” (can. 645, § 4, CIC).
- ⁸ “Il Vescovo diocesano non proceda all’incardinazione di un chierico se non quando: [...] 2) gli consti da un documento legittimo la concessione dell’escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico” (can. 269 CIC).
- “Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico estraneo, a meno che: [...] 3° gli consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall’eparchia e abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se necessario anche sotto segreto, circa il curriculum di vita e i costumi del chierico” (can. 366, § 1, n. 3 CCEO).
- “All’obbligo di osservare il segreto [sacramentale] sono tenuti anche l’interprete, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione” (can. 983, § 2, CIC).
- “Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione” (can. 733, § 2, CCEO).
- “Tutti quelli, a cui tocca dare il proprio consenso o parere, hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro giudizio, e, se la gravità della cosa lo esiga, di osservare accuratamente il segreto; tale obbligo può essere imposto dal superiore” (can. 127, § 3, CIC).
- “Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall’autorità” (can. 934, § 4, CCEO).
- “Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:
- 1° che si facciano segretamente le debite indagini prematrimoniali;
- 2° che sull’avvenuta celebrazione del matrimonio si conservi il segreto da parte dell’Ordinario del luogo, dell’assistente, dei testimoni, dei coniugi” (can. 1131 CIC).
- “§ 1. Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l’obbligo grave di conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei testimoni e di uno dei coniugi quando l’altro non consente alla divulgazione. § 2. L’obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la santità del matrimonio dall’osservanza del segreto. § 3. Il matrimonio celebrato in segreto sia anno-

tato solamente in uno speciale libro da conservare nell'archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima" (can. 840, §§ 1-3, CCEO).

⁹ "Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto è assolutamente illecito al confessore tradire anche solo in qualcosa il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi motivo" (can. 983, § 1, CIC).

"Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente" (can. 733 CCEO).

"È assolutamente proibito al confessore fare uso delle conoscenze acquisite attraverso la confessione, con pregiudizio del penitente, anche se resti escluso qualsiasi pericolo di rivelazione" (can. 984, § 1, CIC).

"È assolutamente proibito al confessore l'uso della conoscenza acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione" (can. 734, § 1, CCEO).

"Chi è costituito in autorità non può avvalersi in alcun modo per il governo esterno di notizie di peccati, che abbia appreso in confessione ascoltata in qualsiasi tempo" (can. 984, § 2, CIC).

"Colui che è costituito in autorità non deve far uso in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto in qualsiasi tempo nella confessione" (can. 734, § 2, CCEO).

"Si considerano incapaci [a testimoniare]:

[...] 2) i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso in cui il penitente ne chieda la rivelazione; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità" (can. 1550, § 2, CIC).

"Sono ritenuti incapaci di testimoniare:

[...] 2° i sacerdoti, per quanto riguarda tutto ciò che essi sono venuti a sapere dalla confessione sacramentale, anche se il penitente ha chiesto la loro manifestazione; anzi, ciò che è stato ascoltato da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione sacramentale non può essere recepito nemmeno come indizio di verità" (can. 1231, § 2, n. 2, CCEO).

"Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica; chi invece lo viola indirettamente sia punito in proporzione alla gravità del delitto" (can. 1388, § 1 CIC). "L'interprete e le altre persone di cui al can. 983, 2, che violano il segreto, siano punite con giusta pena, non esclusa la scomunica" (can. 1388, § 2, CIC).

"§ 1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, § 1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata. § 2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione" (can. 1456, §§ 1-2, CCEO).

¹⁰ "In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o *tabularium* diocesano nel quale siano custoditi, disposti secondo un ordine determinato e chiusi accuratamente, i documenti e le scritture riguardanti le pratiche spirituali e temporali della diocesi" (can. 486, § 2, CIC).

"Il Vescovo eparchiale costituisca in un luogo sicuro l'archivio della curia eparchiale in cui siano conservati i documenti che riguardano gli affari dell'eparchia" (can. 256, § 1, CCEO).

“Dei documenti contenuti nell’archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture” (can. 486, § 3, CIC).

“Si componga con ogni diligenza e sollecitudine l’inventario dei documenti che sono custoditi nell’archivio della curia eparchiale, con un loro breve riassunto” (can. 256, § 2, CCEO).

“L’archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere” (can. 487, § 1, CIC)

“L’archivio della curia eparchiale deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave il Vescovo eparchiale e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi senza la licenza del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere” (can. 257, § 1, CCEO).

“Non è lecito asportare documenti dall’archivio se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo, oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere” (can. 488 CIC)

“Non è lecito asportare dall’archivio della curia eparchiale documenti, se non soltanto per breve tempo e inoltre con la licenza o del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere” (can. 258 CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell’archivio della rispettiva chiesa e l’altro nell’archivio diocesano” (can. 491, § 1, CIC)

“Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell’eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell’inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell’archivio proprio e l’altra nell’archivio della curia eparchiale” (can. 261, § 1, CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente” (can. 491, § 2, CIC).

“Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano” (can. 491, § 3, CIC).

“Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale” (can. 261, § 2, CCEO).

¹¹ Le disposizioni sono contenute nell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:

“Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile” (art. 8, comma 1).

¹² Le disposizioni sono contenute nell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:

“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia" (art. 8, comma 2).

¹³ Le disposizioni sono contenute nel Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929:

"Avranno [...] senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari" (art. 23, comma 2).

N. 2, lett. c del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato Lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato Italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani".

¹⁴ Le disposizioni sono contenute nelle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984:

"In ogni diocesi viene eretto [...] con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal can. 1274 del Codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza Episcopale Italiana erige [...] l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti" (art. 21).

"L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" (art. 22, comma 1).

"Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi [...]" (art. 24, comma 1).

"La remunerazione di cui agli articoli 24, 33 lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti" (art. 25).

"L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero" (art. 27, comma 1).

“I sacerdoti di cui all’art. 24 comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).

“A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze” (art. 46).

¹⁵ Le disposizioni sono contenute nel Decreto generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990:

“L’istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l’assenza di impedimenti e l’integrità del consenso (cf. can. 1066 CIC).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l’uno o l’altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese” (n. 4).

“Le prescrizioni canoniche riguardanti l’istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l’esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all’ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti e di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal Codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare” (n. 5).

“I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove ed altri secondo i singoli casi” (n. 6).

“Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l’indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all’adozione, eventualmente contenute nell’atto di battesimo, devono essere trasmesse d’ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l’istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cf. can. 877, § 3, CIC), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l’istruttoria sono tenuti al segreto d’ufficio” (n. 7).

“Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all’istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall’attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell’esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto” (n. 9).

“L’esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l’integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l’assenza di impedimenti e di condizioni. L’importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando

separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

[...] Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cf. can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi" (n. 10).

"La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cf. can. 1069 CIC)" (n. 12).

"La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo" (n. 13).

"La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'Ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo" (n. 14).

"Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale.

Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio (si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli), il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni" (n. 25).

"L'atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile;

- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni” (n. 26).

¹⁶ Le disposizioni del can. 877, § 3 del Codice di diritto canonico (“Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano [nel libro dei battesimi] i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell’atto civile del paese, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale”) hanno trovato applicazione nella delibera n. 18 della Conferenza Episcopale Italiana promulgata il 6 settembre 1984: “Atteso quanto prescritto dal Codice di diritto canonico circa l’adozione e circa la relativa registrazione nell’atto di battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei battesimi – per esempio, rilascio di copie dell’atto di battesimo per uso matrimonio - l’attestato di battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell’adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e alla maternità naturale e all’avvenuta adozione”.

“Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivano i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell’atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, atteso il diritto particolare” (can. 689, § 3, CCEO).

¹⁷ “§ 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. § 2. All’obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l’interprete, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione” (can. 983 CIC);

“§ 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente. § 2. Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione” (can. 733 CCEO).

¹⁸ Le determinazioni relative sono contenute nel Codice di diritto canonico e in due delibere della Conferenza Episcopale Italiana:

“In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati” (can. 535, § 1, CIC).

“In parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris oppure, se queste mancano, secondo quanto è stabilito dallo stesso Vescovo eparchiale; il parroco provveda che i libri parrocchiali, nel rispetto delle stesse norme, siano compilati e conservati regolarmente” (can. 296, § 1, CCEO).

“In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei” (can. 535, § 4, CIC).

“Nella parrocchia vi sia l’archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento

della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei” (can. 296, § 4, CCEO).

“In archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto prescritto nei cann. 1284, § 2, n. 9 e 1307 CIC, il registro delle cresime, i registri dell’amministrazione dei beni e il registro dei legati” (Conferenza Episcopale Italiana, delibera n. 6, promulgata il 23 dicembre 1983).

“[Tutti gli amministratori] devono:

[...] 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti patrimoniali della Chiesa o dell’istituto, e conservarli in un archivio conveniente e idoneo; depositare poi copia autentica dei medesimi nell’archivio della curia, se ciò può essere fatto senza difficoltà” (can. 1284, § 2, n. 9, CIC).

“ § 1. Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia. § 2. Perciò deve soprattutto [...] 8° ordinare e conservare nell’archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di essi nell’archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere fatto senza difficoltà” (can. 1028, § 1 e § 2, n. 8 CCEO).

“Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati” (can. 1307, § 1, CIC).

“Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati” (can. 1051, § 1, CCEO).

“Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, si abbia un secondo registro, conservato dal parroco o dal rettore, nel quale si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le relative elemosine” (can. 1307, § 2, CIC).

“Vi sia un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine” (can. 1051, § 2, CCEO).

“Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si è soliti ricevere offerte di messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle messe da celebrare, l’intenzione, l’offerta data e l’avvenuta celebrazione” (can. 958, § 1, CIC).

“L’Ordinario ha l’obbligo di esaminare ogni anno tali registri, personalmente o per il tramite di altri” (can. 958, § 2, CIC).

“In ogni archivio parrocchiale sono raccomandati il registro dello *status animarum*, il registro delle prime comunioni, il registro della cronaca parrocchiale” (Conferenza Episcopale Italiana, delibera n. 7, promulgata il 23 dicembre 1983).

“Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare” (can. 535, § 5, CIC).

“Anche i libri parrocchiali più antichi vengano diligentemente custoditi a norma del diritto particolare” (can. 296, § 5, CCEO).

Cf. anche decreto generale esecutivo *Saepe saepius*, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 13 agosto 2011, in AAS 103 (2011) 626-628.

¹⁹ Cf. fonti della nota precedente.

²⁰ “È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale” (can. 487, § 2, CIC).

“È diritto di coloro che ne hanno interesse ricevere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica dei documenti che per loro natura sono pubblici o che riguardano lo stato della loro persona” (can. 257, § 2, CCEO).

“È compito dei notai:

[...] 3) esibire dal registro con le dovute cautele e formalità, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e autenticarne le copie, dichiarandole conformi all'originale.” (can. 484, n. 3, CIC).

“È compito dei notai [...] 3° esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all'originale” (can. 254, n. 3, CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano” (can. 491, § 1, CIC).

“Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell'eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell'inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell'archivio proprio e l'altra nell'archivio della curia eparchiale” (can. 261, § 1, CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente” (can. 491, § 2, CIC).

“Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale” (can. 261, § 2, CCEO).

“Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano” (can. 491, § 3, CIC).

- ²¹ I regolamenti diocesani sono emanati in base a uno schema-tipo predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf. "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", n. 8, 5 novembre 1997, pp. 227-237).
- ²² “Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
- ²³ “Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti”.
- ²⁴ “Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno vi sia, nell'archivio comune, un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con la massima cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto” (can. 489, § 1, CIC).
“§ 1. Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto. § 2. Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell'infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto” (can. 259 CCEO).
“§ 1. Solo il Vescovo eparchiale abbia la chiave dell'archivio segreto o dell'armadio segreto. § 2. Mentre è vacante la sede eparchiale, non si apra l'archivio segreto o l'armadio segreto se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore epar-

chiale. § 3. Non siano asportati documenti dall'archivio segreto o dall'armadio segreto" (can. 260 CCEO).

"Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto" (can. 490, § 1, CIC; cf. can. 260, § 1, CCEO, cit.).

"Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano" (can. 490, § 2, CIC; cf. can. 260, § 2, CCEO, cit.).

"Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto" (can. 490, § 3, CIC; cf. can. 260, § 3, CCEO, cit.).

"Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa dall'impedimento occulto concessa in foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; [...]" (can. 1082 CIC).

"Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale dall'impedimento occulto sia annotata nell'archivio segreto della curia eparchiale, né è necessaria un'altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l'impedimento occulto diventasse pubblico" (can. 799 CCEO).

"Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia" (can. 1133 CIC).

"Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell'archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima" (can. 840, § 3, CCEO).

"Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia" (can. 1339, § 3, CIC).

"Gli atti dell'indagine e i decreti dell'ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia" (can. 1719 CIC).

"Gli atti dell'indagine e i decreti del Gerarca coi quali l'indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l'indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell'archivio segreto della curia" (can. 1470 CCEO).

²⁵ "In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei" (can. 535, § 4, CIC).

"Nella parrocchia vi sia l'archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei" (can. 296, § 4, CCEO).

Si ricorda inoltre che "Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

[...] 3) di provvedere [...] che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo [...]" (can. 555, § 1, CIC).

"3° Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere [...] di provvedere [...] che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente" (can. 278, § 1, n. 3 CCEO).

²⁶ “§ 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell’ufficio sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non esclusa la privazione dell’ufficio, a meno che contro tale abuso non esista già una pena stabilita per legge o per precetto. § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con una giusta pena” (can. 1389 CIC).

“Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l’obbligo di riparare il danno” (can. 128 CCEO).

²⁷ “§ 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1387, incorre nell’interdetto *latae sententiae* e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un’altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l’altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.

§ 3. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione” (can. 1390 CIC).

“Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a prestare un adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con la scomunica minore o con la sospensione” (can. 1452 CCEO).

“Chi ha falsamente denunciato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunciato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731” (can. 1454 CCEO).

“§ 1. Non si può essere rimossi dall’ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.

§ 2. Lo stesso vale perché dall’ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, § 3.

§ 3. Dall’ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell’autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.

§ 4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto” (can. 193 CIC).

“§ 1. La privazione dell’ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto. § 2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale” (can. 196 CIC).

“§ 1. La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:

- 1) tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
- 2) tutti od alcuni atti della potestà di governo;
- 3) l’esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l’ufficio” (can. 1333, § 1, CIC).

“§ 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste:

- 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;
- 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
- 4) il trasferimento penale ad altro ufficio;
- 5) la dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3, possono essere pene *latae sententiae*" (can. 1336 CIC).

Cf. anche can. 1389, CIC, cit.

²⁸ “§ 1. A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso dall'ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo sia scaduto. § 2. Dall'ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno secondo la prudente discrezione dell'autorità competente, uno può essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa autorità, osservando l'equità” (can. 975 CCEO).

“La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto” (can. 978 CCEO).

“§ 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici” (can. 1430 CCEO).

“§ 1. La sospensione può essere o da tutti oppure da alcuni atti di potestà di ordine o di governo, da tutti o da alcuni atti o diritti connessi con l'ufficio, il ministero o l'incarico; l'estensione poi di essa sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta la pena, a meno che non sia già determinata dal diritto. § 2. Nessuno può essere sospeso se non dagli atti che sono sotto la potestà dell'autorità di colui che ha costituito la pena o del Gerarca che promuove il giudizio penale o che con decreto infligge la sospensione” (can. 1432 CCEO).

Cf. anche can. 1464 CCEO, cit.

Indice generale 2018

N. 1 - Anno 52 - 30 aprile 2018

Messaggio di Papa Francesco per la 52 ^a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (13 maggio 2018)	pag. 1
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018	" 6
Messaggio di Papa Francesco per la 33 ^a Giornata mondiale della gioventù (Domenica delle Palme, 25 marzo 2018)	" 10
Consiglio Episcopale Permanente Roma, 22 - 24 gennaio 2018 – Comunicato finale	" 16
Consiglio Episcopale Permanente Roma, 19 - 21 marzo 2018 – Comunicato finale	" 22
– Calendario delle attività della CEI per l'anno pastorale 2018 - 2019	" 27
Messaggio della Presidenza CEI in vista della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2018 - 2019	" 28
Messaggio della Presidenza CEI per la 94 ^a Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore (15 aprile 2018)	" 30
Quinto anniversario dell'elezione di Papa Francesco (13 marzo 2018)	" 32
Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace per la Giornata del primo maggio (1 maggio 2018)	" 33
Celebrazione della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa nel Calendario Romano Generale	" 36
Messaggio della Congregazione per il Clero per la Giornata di santificazione del clero	" 44

Modifica del regolamento del Servizio Nazionale
per la pastorale giovanile " 47

N. 2 - Anno 52 - 31 maggio 2018

Messaggio di Papa Francesco per la 92^a Giornata missionaria mondiale
(21 ottobre 2018) " 51

71^a Assemblea Generale

Roma, 21 - 24 maggio 2018

– Discorso di Papa Francesco " 56

– Omelia del Cardinale Presidente (Basilica di San Pietro, 23 maggio
2018) " 59

– Ripartizione delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF
per l'anno 2018 " 61

– Comunicato finale " 63

Lettera alle comunità cristiane della Commissione Episcopale
per le migrazioni
(20 maggio 2018) " 69

Messaggio per la 13^a Giornata nazionale per la custodia del creato
(1 settembre 2018) " 75

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
delle somme pervenute nel 2017 all'Istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero e alla CEI " 78

Calendario delle Giornate mondiali e nazionali per l'anno 2019 " 92

Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza " 94

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana
a cura della Segreteria Generale

I numeri del Notiziario sono disponibili sul sito www.chiesacattolica.it
nella sezione Documenti /Notiziario CEI

Direttore responsabile: Ivan Maffei
Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 – Roma
Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997